



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 25

In data 13/05/2021

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 17:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica di	Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Zirollo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 25 del 13/05/2021

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione è alla ricerca di un partner/azienda del settore in grado di gestire in maniera remunerativa e tecnologicamente evoluta la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nella località di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento al fine di, anche attraverso un piano di investimenti:

- a) rendere più agevole l'utilizzo del servizio ai fruitori della sosta nella località balneare, consentendo l'introduzione di servizi legati alla sosta, e alle relative modalità di pagamento, sia "ordinarie", sia digitalmente con carta di credito, bancomat, applicazioni scaricabili nelle più comuni piattaforme in uso alla collettività su device di vario genere;
- b) ottenere vantaggi, in termini di efficienza ed efficacia, per gli uffici preposti alla gestione, accelerando i processi di controllo del citato servizio;

Ravvisata l'opportunità di addivenire ad una gestione remunerativa e tecnologicamente evoluta al fine di rendere più agevole l'utilizzo del servizio ai fruitori della sosta nella località di Bibione, anche attraverso un piano di investimenti, volto a consentire l'introduzione di servizi legati alla sosta, e alle modalità di pagamento, sia "ordinarie", sia digitalmente con carta di credito, bancomat, applicazioni scaricabili nelle più comuni piattaforme in uso alla collettività su device di vario genere, in modo da semplificare il procedimento relativo alla gestione del servizio;

Considerato che, attraverso sistemi tecnologicamente evoluti, oltre gli utenti fruitori dei servizi, anche gli uffici competenti alla loro gestione otterrebbero dei vantaggi in termini di efficienza ed efficacia, accelerando altresì i processi di controllo del servizio offerto;

Considerato, inoltre, che si rende opportuno procedere all'affidamento del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia con la formula del "full service";

Preso atto che in data 17 gennaio 2020 GESTIONE SERVIZI MOBILITÀ SPA (di seguito GSM Spa), società che detiene specifica esperienza nel settore, a firma del suo Amministratore Unico ha fatto pervenire via PEC, prot. n. 1335, del 17 gennaio 2020, una proposta di collaborazione che riassume prevede:

- a) l'acquisto da parte del Comune delle azioni per entrare a far parte della compagine sociale di GSM Spa e quindi a tutti gli effetti il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) potrà divenire socio della stessa con un impegno finanziario di € 1.710,00; pari a n. 3 azioni societarie;
- b) l'affidamento diretto con la formula del "in house providing" del contratto di gestione della sosta a pagamento in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) alle condizioni del preventivo presentato da GSM Spa, già comprensivo degli investimenti ad oggi previsti;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23.01.2020 ad oggetto: "atto di indirizzo in merito all'acquisto di partecipazione azionaria della società GSM Spa di Pordenone e affidamento diretto "in house providing" del servizio di gestione della sosta a pagamento in comune di San Michele al Tagliamento, località Bibione";

- a) Rilevato che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare: l'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
- «controllo»: la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'[articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);
 - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
 - «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
 - «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
 - «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
 - «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- b) l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- c) l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
- al comma 1: che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando,

altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- al comma 2: che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - al comma 3: che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- e) l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
- al comma 1: che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2: che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- f) l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il D.L. 18.10.2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'articolo 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Ravvisato che l'acquisto di n. 3 azioni è congruo alle finalità perseguite, tenuto conto:

- a) delle dimensioni degli altri Comuni soci in "GSM Spa";
- b) dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la società;
- c) delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- d) della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- e) del costo necessario all'acquisizione;

Acquisite:

- a) la Relazione alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), redatta ai sensi del sopracitato articolo 5 del D.lgs. 175/2016, (allegato *sub A*);
- b) la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) (*ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21*) (allegato *sub B*);

Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto della normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di "GSM Spa" di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 3 azioni, per una spesa complessiva di € 1.710,00, secondo le procedure di legge;

Considerato che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia alla società in house “GSM Spa” di Pordenone, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- a. il d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- b. il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c. le linee guida n. 7 ANAC;
- d. il d.l. 179/2012, articolo 34, comma 20;

Visto il già richiamato D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- a) l'articolo 16 recante “Società in house”, che prevede:
 - al comma 1: che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - al comma 2: che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - al comma 3: che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- b) l'articolo 26 recante “Altre disposizioni transitorie”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

Visto, inoltre, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice degli appalti”), ed in particolare:

- a) l'articolo 5 recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:

- al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopracitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Viste, altresì, le Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice;

Rilevato che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla propria società in house sono i seguenti:

- a) assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
- b) lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- c) esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- d) oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- f) affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Considerato che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla propria società in house “GSM Spa”, così come dettagliatamente illustrato nella relazione “ex articolo 34” e di seguito sintetizzato:

- a) con riferimento ai capitali privati, si vedano principalmente gli artt. 5, 6 e 7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello “in house providing”;
- b) con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante “Oggetto sociale”, il quale afferma che la società “GSM Spa” tra i servizi offerti annovera i servizi alla mobilità e alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta e che costituiscono alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
- c) con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante “Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati”, il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
- d) con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da “GSM Spa” ed acquisita al protocollo comunale n. 1335 del 17.01.2020;
- e) con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l'offerta economica presentata di cui al protocollo n. 1335 del 17.01.2020;
- f) con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda la relazione ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179;

Rilevato che:

- a) “GSM Spa”, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- b) detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- c) la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, D.L. 179/2012, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi tramite “GSM Spa” nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- d) la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite “GSM Spa” risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento dei servizi pubblici nel territorio comunale;
- e) la società, nei Comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- f) la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- g) la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica;

Ritenuto pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

Richiamato l'art. 13, comma 25 bis, del d.l. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

Preso atto dello Statuto di "GSM Spa" a tal fine si rileva:

- a) il vigente statuto di "GSM Spa", sottoscritto con atto rep. n. 68482/31479, (allegato *sub C*), alla presente deliberazione,
- b) il già citato d.lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;

Considerato che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- a) la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", (allegato *sub D*) allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) i principi del contratto di servizio tra il Comune di San Michele al Tagliamento e "GSM Spa" per l'affidamento del servizio relativo alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, (allegato *sub E*) allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Valutato il progetto presentato dalla società "GSM spa" in data 17 gennaio di cui al prot. n. 1335 del 17.01.2020;

Ritenuto opportuno definire e inserire nel contratto una clausola di salvaguardia a tutela degli interessi dell'amministrazione comunale aderente avente il seguente tenore:

"Annualmente, in sede di rendiconto, sarà possibile concordare fra le parti nuove modalità operative inerenti il servizio, i costi, i ricavi e gli investimenti";

Considerato, altresì, che, con nota prot. 6097/2020, è stato richiesto alla partecipata A.S.V.O. Ambiente Servizi Veneto Orientale Spa, se quest'ultima oppure le Sue società partecipate, abbiano avviato, presso altre amministrazioni, il servizio di gestione parcheggi oppure se altri enti partecipanti risultino ad oggi interessati a detto servizio e, in caso di risposta negativa, se fosse in programmazione l'implementazione di detto servizio;

Dato atto che, con prot. 6163/2020 la società A.S.V.O. Ambiente Servizi Veneto Orientale Spa, ha risposto alla nota su indicata confermando che non vi sono Società nel Gruppo Veritas che si occupano attualmente della gestione dei parcheggi; e che A.S.V.O. Spa, pur avendo tale attività prevista nell'oggetto sociale, non ha attivato e non prevede di attivare, nell'ordinaria programmazione triennale, tale servizio che, in ogni caso, potrebbe essere svolto unicamente su richiesta dei Comuni soci;

Preso atto che "GSM Spa", come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 1335 del 17 gennaio 2020;

- a) non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) gestisce un servizio di interesse generale;
- c) non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- d) non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

Preso atto che:

- a) in data 09 marzo 2020, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 41, del 06 marzo 2020 ad oggetto “Proposta di acquisizione azioni di gestione servizi mobilità SPA di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) sono stati pubblicati:
 - 1. la relazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società “GSM Spa” da parte del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - 2. la relazione tecnico economica per l’espletamento sei servizi pubblici di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che dimostra l’efficienza e l’economicità della gestione di “GSM Spa” e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 - 3. il vigente statuto di GSM Spa;
 - 4. la “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni soci di “GSM Spa”;
 - 5. lo schema di deliberazione consiliare;
- b) a seguito della consultazione pubblica ex art. 5 del d.lgs. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica”, avvenuta mediante pubblicazione in albo on-line del sito dell’ente, non sono pervenute osservazioni;
- c) con deliberazione n. 56 del 30 aprile 2020 e deliberazione n. 67 del 28 maggio 2020, la Giunta Comunale, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid 19 e l’incremento dei casi sul territorio nazionale deliberava la sosta libera e gratuita nei parcheggi a pagamento contraddistinti dalle strisce blu su tutto il territorio cittadino fino al 30 giugno 2020;
- d) la sosta libera e gratuita nei parcheggi a pagamento contraddistinti dalle strisce blu su tutto il territorio cittadino si è protratta fino al 30 settembre 2020;

Preso atto che con nota prot. n. 3202 del 03 febbraio 2021, la società GSM Spa confermava la propria disponibilità al rinnovo del servizio decorsi 5 (cinque) anni dall’inizio dell’erogazione dello stesso, senza variazioni di natura economico finanziaria;

Dato atto che l’argomento era stato iscritto all’odg della seduta consiliare del 23 febbraio 2021 ed era stato preliminarmente trattato durante la seduta della Commissione Economia del 17.02.2021 e in pari data, con prot. n. 4886, era stato acquisito il parere favorevole da parte dell’organo di revisione contabile;

Dato atto, inoltre, che l’argomento è stato ritirato dal Sindaco in sede consiliare, al fine di contestualizzare ed aggiornare la relazione ex art. 34, comma 20, DL 179/2012 all’anno 2021;

Dato atto, altresì, che le relazioni previste dall’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2016, sono state adottate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 15 marzo 2021, unitamente allo schema di deliberazione consiliare recante: “Proposta di acquisizione azioni di GSM Spa di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) attualizzazione all’anno 2021”;

Dato atto, infine, che detto schema di deliberazione consiliare, le relazioni di cui sopra, lo statuto della società GSM Spa, la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali ed i principi del contratto di servizio sono stati pubblicati con avviso prot. n. 7438 del 16.03.2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 34, comma 20, DL 179/2012, in albo on-line del sito dell’ente dal 16.3 al 15.04.2021;

Preso atto che:

- è pervenuta n. 1 osservazione, registrata al protocollo comunale n. 8395 del 29.03.2021,

indirizzata anche all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo e al Revisore unico;

- a detta osservazione sono state formulate le controdeduzioni, inviate all'osservante in data 06.04.2021, prot. n. 9068, ed inviate alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, al Revisore Unico ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con prot. n. 8999 del 06.04.2021, con preghiera a quest'ultima di esprimere specifico parere sul procedimento di che trattasi;
- in data 08.04.2021, prot. 9308, è pervenuta la replica conclusiva dell'osservante;

Preso atto, inoltre, che in data 13.4.2021, prot. n. 9744, sono state inviate ai medesimi succitati soggetti precisazioni sulla citata replica conclusiva dell'osservante;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (S4187), registrato al prot. comunale n. 11763 del 06.05.2021 ed allegato alla presente (*sub F*), nel quale si comunica che la stessa *“nella sua adunanza del 4 maggio 2021, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere a ulteriori accertamenti ai sensi della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'operazione non presenta profili di possibile contrasto con le norme a tutela della concorrenza”*;

Dato atto che si è ritenuto di non sottoporre nuovamente l'argomento all'attenzione della Commissione Economia, atteso che non vi sono state modifiche sostanziali e che si è provveduto ad una mera integrazione della relazione ex art 34 D.L. 179/2012 volta a renderla attuale, in particolare nella parte relativa alla motivazione economico-finanziaria e sociale della scelta, tramite comparazione con servizi analoghi svolti in house providing da amministrazioni con caratteristiche di conformazione territoriale e di flusso turistico simili al Comune di San Michele al Tagliamento, presenti nella Regione Veneto, oltre alla comparazione con la simile precedente gestione affidata alla società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l.;

Dato atto che lo schema di deliberazione consiliare, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 15.03.2021, è stato integrato inserendo la ricognizione di tutti i provvedimenti endo-procedimentali adottati, la parte relativa alla fase delle osservazioni e l'aggiornamento della parte relativa ai documenti di programmazione dell'ente;

Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società “GSM spa” ed affidare “in house” alla medesima società i servizi per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari;

Richiamato l'articolo 42 recante “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che il Consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Corpo di Polizia Locale e di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato alla presente (*sub G*);

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI – APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore Scodeller che comunica anche la proposta di emendamento di data 12.05.2021, assunta al prot. n. 12326, presentata dal dott. Cremasco, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale, il quale, ritenendo utile specificare che i parcometri, che saranno oggetto di valutazione economica in sede di rendiconto, a fine ammortamento quinquennale confluiranno nel patrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento, propone di inserire all'art. 7 dello schema di contratto, a specifica della dicitura **“ammortamento dei parcometri”**, la seguente frase: *“il costo comprensivo del prezzo di acquisto, installazione in loco, programmazione e attivazione del bancario saranno ammortizzati in 5 (cinque) esercizi. Al termine del 5° esercizio sarà trasferita la proprietà degli stessi al Comune di San Michele al Tagliamento al valore simbolico di € 1 (uno) cadauno oltre iva di legge”*;

Uditi, inoltre, gli interventi dei consiglieri signori Fantin, Vizzon e Teso, nonché le repliche del Sindaco e dell'Assessore Scodeller;

Dato atto, in particolare, che il consigliere Fantin dà lettura del proprio intervento, che contiene anche la sua dichiarazione di voto favorevole, e della risposta che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha dato all'osservante consigliere Vizzon e chiede che tali documenti vengano allegati alla presente deliberazione (allegati, rispettivamente, *sub H e I*);

Dato atto, inoltre, delle seguenti dichiarazioni di voto: favorevole da parte dell'Assessore Scodeller e contrario da parte del consigliere Vizzon;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, *ex art. 39* del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la citata proposta di emendamento, che viene approvata con il seguente esito:

voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon);

A questo punto il Sindaco mette in votazione la presente proposta di deliberazione, così come emendata all'allegato schema di contratto (*All. sub L*);

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Cassan, pertanto risultano presenti n. 16 consiglieri;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon), espressi per appello nominale, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati:

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'adesione al capitale di “GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa” con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 3, per una spesa complessiva indicativa di € 1.710,00;

3. di affidare in modo diretto i servizi relativi alla gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nella località di Bibione alla propria società in house “GSM Spa” con sede a Pordenone;
4. di stabilire che l’affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari fino al 31/12/2026, con possibilità di valutare il rinnovo del servizio a scadenza quinquennale, così come confermato dalla stessa GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa con nota del 02 febbraio 2021;
5. di stabilire che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta pervenuta al protocollo comunale n. 1335, del 17 gennaio 2020 e così come indicate nei principi del contratto di servizio allegato alla presente delibera, per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, così come emendato nella parte relativa all’ammortamento parcometri, come meglio esplicitato in premessa narrativa;
6. di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) la relazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società “GSM Spa” da parte del comune di San Michele al Tagliamento, (All. sub A);
 - b) la relazione tecnico economica per l’espletamento dei servizi pubblici di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che dimostra l’efficienza e l’economicità della gestione a mezzo di “GSM Spa” e la conformità al diritto comunitario e nazionale, (All. sub B);
 - c) il vigente statuto di GSM Spa (All. sub C);
 - d) la “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, stipulata ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 tra i comuni soci di “GSM Spa” (All. sub D);
 - e) i principi del contratto di servizio (All. sub E.), integrato nella parte relativa all’ammortamento dei parcometri (All. sub L);
7. di prendere atto del parere espresso dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (All. sub F) allegato alla presente deliberazione;
8. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile, (All. sub G) allegato alla presente deliberazione;
9. di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;
10. di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
 - a) alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto;
 - b) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - c) all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l’indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
 - d) all’ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bandolin, Morando, Teso, Tollon e Vizzon), espressi per appello nominale, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/05/2021

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. WILLIAM CREMASCO

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI DI GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA

GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/05/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 13/05/2021 n. 25 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/05/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, lì 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, lì 18/05/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 18/05/2021 13:11:33

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530

Allegato A

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VENEZIA



**ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA
SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa.**

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

SOMMARIO

1. PREMESSE

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' GSM spa

- **2.a. GSM spa**
- **2.b. normativa di riferimento**
- **2.c. normativa in materia societaria**
- **2.d. codice dei contratti pubblici**
- **2.e. competenza del comune di San Michele al Tagliamento (VE) in ordine alla predisposizione della relazione**
- **2.f. caratteristiche del servizio**
- **2.g. Sistema tariffario**

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA SCELTA

- 3.a. Costo sostenuto**
- 3.b. Convenienza economica**
- 3.c. Sostenibilità finanziaria**
- 3.d. Valutazioni gestionali alternative**

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA EFFICACIA ED ECONOMICITA'

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. PREMESSE

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società Gestione Servizi Mobilità spa di Pordenone (di seguito GSM spa).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento dei servizi relativi alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia a mezzo della medesima società, con la formula c.d. "in house providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione Comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che stanno alla base della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in GSM spa:

- persegua le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- sia economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tenga conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ GSM

2.a GSM

GSM spa è una società a totale capitale pubblico che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, oltre ai servizi relativi alla mobilità urbana, anche quelli dedicati alla gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Dal punto di vista societario, GSM spa è attualmente configurata come società "in house providing", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia ed è a totale partecipazione pubblica. Il suo capitale sociale, pari ad Euro 300.000 è suddiviso in 3.000 azioni ordinarie del valore nominale di 100 euro cadauna come illustrato nella tabella che segue.

Alla data odierna la compagine societaria di "GSM spa" risulta composta da:

SOCIO	n.azioni	percentuale
Comune di Pordenone	1816	60,53%
Comune di Porcia	66	2,20%
Comune di San Vito al Tag.to	66	2,20%
Comune di Maniago	66	2,20%
Comune di Erto e Casso	33	1,10%
Automobil Club Pordenone	33	1,10%
Comune di Fontanafredda	17	0,57%
Comune di Azzano Decimo	17	0,57%
Comune di Fiume Veneto	17	0,57%
Comune di Caneva	17	0,57%
Comune di Chions	17	0,57%
Comune di Sesto al Reghena	12	0,40%
Comune di Casarsa della Delizia	3	0,10%
Comune di Valvasone Arzene	3	0,10%
Comune di Pravisdomini	3	0,10%
Comune di San Martino al Tagliamento	3	0,10%
Comune di Aquileia (UD)	3	0,10%
Comune di Morsano al Tag.to	3	0,10%
Comune di Fanna	3	0,10%
Gestione Servizi Mobilità Spa	802	26,72%
Totale	3.000	100,00%

In virtù della decisione dell'Assemblea dei Soci GSM spa del 16 giugno 2020, la società è stata autorizzata a vendere azioni proprie nel limite massimo di n.400 azioni, pari al 13,33% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, che nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Il servizio in oggetto è quello della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, si tratta pertanto di un servizio tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di GSM spa, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche del servizio si veda il paragrafo 2.f "caratteristiche del Servizio".

A conferma di quanto su indicato in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 4 dello Statuto della società GSM spa, in merito alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (comma a-b-d-e-f) ove è previsto che:

"La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti:

a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:

a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò

- finalizzati;*
- c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;*
- d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:*
- d.1) – la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo;*
- d.2) – la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi.*
- e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:*
- e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;*
- e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;*
- e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;*
- f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:*
- f.1) servizi di " car sharing";*
- f.2) servizi di "bike sharing".*
- g) servizi relativi alle attività di:*
- g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o delle entrate dei predetti soggetti, ivi compresa la gestione del contenzioso;*
- g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei predetti soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;*
- g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonché riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;*
- g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità;*
- g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica;*
- g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio;*
- h) servizi relativi alle attività di:*
- h.1) gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti sportivi.*
- 2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.*
- 3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";*
- 4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.*
- 5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.*
- 6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."*

Inoltre, la convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla società GSM spa, verrà posta in approvazione all'O.D.G. del Consiglio Comunale.

2.b NORMATIVA DI RIFERIMENTO

b.1. Normativa dell'Unione Europea

La normativa comunitaria in materia di servizi per la mobilità si sostanzia soprattutto in un complesso di piani di azione che discendono da programmi dell'Unione Europea in materia di trasporti, sicurezza stradale, sintetizzabili nel quadro seguente, elaborato da Roma Capitale: http://www.sicurezzastradale.roma.it/index.php?Itemid=526&option=com_content&view=category&id=139&lang=it

b.2. Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali, riferibile anche al servizio di gestione dei servizi per la mobilità, è individuabile nelle seguenti disposizioni:

- a) art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, intese come successivamente integrate e modificate, con riferimento all'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per il modello di affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi;
- b) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), con particolare riferimento agli articoli 6 e 7.

2.c NORMATIVA IN MATERIA SOCIETARIA

L'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede che le società "in house":

- ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- gli statuti delle società devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra citato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici), così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 (correttivo del codice dei contratti).

2.d CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 5 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, riprende la definizione di società "in house" e la sottopone, in quanto tale, a specifiche

disposizioni del codice stesso in materia di affidamenti, disponendo, tra l'altro, che:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.....omissis...”*

Qualora tali presupposti siano tutti verificati, è possibile escludere gli affidamenti a suddette società dall'ambito di applicazione dei principi comuni in materia di contratti pubblici.

L'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, prevede un regime speciale per gli affidamenti in house prescrivendo che:

- le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5 si iscrivano in un elenco tenuto dall'ANAC (comma 1);
- le stazioni appaltanti, nell'affidare “in house” un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (comma 2)
- sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'art. 162 (comma 3);
- resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3 (comma 1).

Nello specifico, si precisa che per quanto riguarda l'iscrizione nell'elenco indicato nel 1° comma dell'art. 192 del sopra riportato decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, l'ANAC, oltre ad essere il soggetto deputato alla sua tenuta, è anche quello che, in base alla stessa norma, detta le modalità e i criteri da rispettare per ottenere l'iscrizione, che deve essere richiesta dagli Enti interessati.

Sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre scorso sono state pubblicate le linee guida ANAC n. 7/2017, così come aggiornate ed approvate dall'ANAC stessa con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017; il documento predisposto dall'ANAC prevede che nell'elenco siano riportati non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria ed alla sussistenza dei requisiti.

La revisione delle sopra citate linee guida attualizza il quadro di riferimento procedurale per il percorso previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 (cosiddetto codice dei contratti pubblici) e sono applicate sia alle Amministrazioni aggiudicatrici sia agli Enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi in house.

Le linee guida n. 7/2017, che hanno carattere vincolante come specificato nell'oggetto delle stesse, disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, 1^a comma del decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e, conseguentemente, l'iscrizione a tale elenco dal 15 gennaio 2018 è obbligatorio per gli affidamenti in house alle società controllate.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, GSM spa è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via preponderante con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2019 di GSM spa (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2019 ha svolto i servizi per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2019 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse ai servizi in oggetto.

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società GSM spa svolge la parte fondamentale della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 5921 de. 01/03/2021, GSM spa:

- nell'esercizio 2019 ha conseguito un fatturato di euro 4.527.645,00;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

2.e COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE.

I servizi per la mobilità oggetto della presente relazione non risultano riconducibili al concetto di "servizi di rete", quindi non sottoposti all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 convertito con la legge n. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) risulta pertanto qualificabile come affidante per tali servizi pubblici locali.

2.f CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha istituito il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia in varie zone della città con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.02.2012 ed ha provveduto alla determinazione delle tariffe del servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 19.12.2019

Con l'affidamento del servizio, relativamente agli stalli su menzionati, si intende demandare al Concessionario:

- 1) la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;
- 2) la fornitura, posa in opera, avviamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti elettronici per il pagamento della sosta (parcometri), l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- 3) lo "scassetto", la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- 4) il prelievo, il trasporto, la "conta" ed il conferimento ad istituto bancario, delle monete provenienti dai parcometri;
- 5) il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta mediante l'ausilio di blocchi-verbali anche elettronici;
- 6) elevazione delle sanzioni, anche attraverso strumenti elettronici, emesse per le infrazioni commesse dagli utenti i cui proventi saranno di esclusiva competenza del Comune;
- 7) la segnalazione al locale corpo di Polizia Municipale delle criticità rilevate sul territorio riferite alla mobilità cittadina;
- 8) l'attivazione di una applicazione (APP) per il pagamento della sosta tramite smartphone;
- 9) ogni attività contabile, amministrativa e fiscale inerente la gestione del servizio relativo alla sosta a pagamento con tenuta di contabilità separata per centro di costo e di ricavo.

2.g SISTEMA TARIFFARIO

Per tutto il periodo dell'affidamento, incluse eventuali proroghe, spetta all'Amministrazione Comunale, secondo le norme dell'ordinamento degli enti locali, la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle modalità di aggiornamento e variazione delle stesse. Le variazioni tariffarie dovranno approvate dall'Amministrazione Comunale. Le predette tariffe saranno riscosse nelle aree su riportate ed in quelle nuove, attraverso parcometri o impianti a barriera, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sulla parte anteriore del veicolo. Potranno essere utilizzati nel corso della concessione, altri strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri, che comportino il calcolo della tariffa in base alla effettiva sosta e altre modalità di pagamento.

3 CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

3.a COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) intende acquisire nr. 3 azioni della società GSM spa. Si tratta di un pacchetto azionario che, come ricordato in premessa, è nelle disponibilità della società quali azioni proprie, per il quale il Comune intende impegnare e pagare la somma di euro 1.710,00. Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, e come risultante da conforme dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 5921 del 01 marzo 2021.

Si rileva inoltre che tale valore corrisponde a quello di acquisito di GSM spa di azioni proprie in possesso di comuni soci, come risultante dal verbale dell'assemblea del 16/06/2020;

3.b CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione Comunale e riportata nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012 per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, allegato "B" alla medesima delibera di approvazione del presente atto, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica GSM spa sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento "*in house*", ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto. Si rinvia pertanto a tale ulteriore atto che viene approvato contestualmente al presente.

3.c SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società GSM spa, pari a € 1.710,00 viene finanziato con fondi propri di bilancio di previsione.

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

3.d VALUTAZIONI GESTIONI ALTERNATIVE.

Per quel che riguarda l'affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica, e la gestione diretta, si rinvia per una motivazione dettagliata alla relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, allegato "B" alla medesima delibera consiliare di approvazione del presente atto.

Sulla piattaforma di commercio elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) sono iscritte molte imprese che non offrono servizi "full service" analoghi e completi di tutte le attività amministrative e tecniche per il servizio richiesto dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE), conseguentemente non sono comparabili e confrontabili con l'offerta complessiva presentata da GSM spa.

Per quanto fin qui esposto ed esaminate e valutate le proposte presentate dalla società GSM spa, la stessa risulta essere, sia per la struttura aziendale che per la capacità finanziaria, in grado di poter soddisfare le necessità dell'Ente.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata GSM, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente**: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria

disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;

- **efficace**: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica**: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha la possibilità di affidare i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

L'affidamento diretto, il cosiddetto metodo "*in house providing*" inoltre risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta significativo e ciò consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli aderenti con il mercato esistente;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente, unitamente al rigido blocco delle assunzioni negli Enti Pubblici, non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza dei servizi sinora prestati dalla società GSM spa ai vari soci affidatari sono ampiamente riscontrati.

Tale livello valutativo conferma l'efficacia della scelta che il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) intende operare anche in considerazione del fatto che gli affidamenti di questi servizi ed i loro effetti potranno portare anche alla creazione di nuove sinergie ed economie di gestione.

Per tali motivi si attesta l'opportunità dell'affidamento in oggetto sotto il profilo della modalità di affidamento, il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e la convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene la remuneratività del servizio e la sostenibilità dei costi.

Si ritiene infine che vi sarà un'utilità per l'Amministrazione anche in termini di efficacia e di trasparenza nella gestione dei servizi oggetto della presente relazione.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Come già evidenziato precedentemente, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del

servizio pubblico locale.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se esistono le seguenti condizioni:

1. l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
4. nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

1. la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
2. le imprese ed il territorio interessati;
3. la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
4. i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
5. le modalità per evitare sovracompenazioni e per il loro eventuale rimborso.

La compensazione, ad ogni caso, deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

Nel caso di specie la pubblicità è soggetta ad imposizione, sulla base di un tributo disciplinato da specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 507/1993), che definisce anche le casistiche di agevolazione ed esenzione, e i contribuenti devono versare quanto dovuto direttamente nelle casse comunali.

Non si pone, quindi, un problema di disciplina e calmierazione né di compensazione delle aliquote al quale fanno riferimento le norme sopra citate relative al servizio pubblico in generale.

Per quanto riguarda, invece, la remunerazione del servizio questa è calcolata sulla base di un piano finanziario, presentato dalla società secondo la stima dei costi formulata a seguito dell'analisi dell'attività da svolgere, delle modalità operative che la struttura attuale e futura della società possono offrire e delle migliorie proposte.

L'intervento del Comune, quindi, non configura un abbattimento di tariffe e/o aliquote, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Per questo motivo il corrispettivo del servizio è ritenuto congruo e non si configura come un aiuto di Stato.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. William Cremasco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:48:39

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Gianni Carrer

CODICE FISCALE: TINIT-CRRGNN61S23F999G

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:53:28

IMPRONTA: 34643030633834373464616363613937613465636661366134633732333239653731343661333761

NOME: Cremasco William

CODICE FISCALE: TINIT-CRMWLM76B20F904J

DATA FIRMA: 13/03/2021 12:57:37

IMPRONTA: 62633132636336363366353237383263333838366437316638396663643366646338336532316130

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:37

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:44

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

Allegato B



Comune di San Michele al Tagliamento - Venezia

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per i servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizi per la mobilità, comprensivi di: a) servizio di gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi pubblici; b) fornitura, posa in opera, avviamento degli strumenti meccanici, elettrici ed elettronici per il pagamento della sosta; c) la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi; d) lo "scassetamento", la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e) il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta f) altri servizi inerenti la mobilità sostenibile;
Ente affidante	Comune di San Michele al Tagliamento
Tipo di affidamento	Concessione.
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	31.12.2025 (eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 anni)
Nuovo affidamento	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il Comune di San Michele al Tagliamento

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. William Cremasco
Ente di riferimento	Comune di San Michele al Tagliamento
Area/servizio	Polizia Locale
Telefono	0431444800
Email	comandante@comunesanmichele.it
Data di redazione	02.03.2021

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto sulla scorta dello schema tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento,
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

In ottemperanza al decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, coordinato con la legge 09 del 21 febbraio 2014, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.)

Il comune di San Michele al Tagliamento (VE), coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei SPL a rilevanza economica (linea tendenziale tutt'ora pienamente vigente), intende attivare, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, i servizi sopra descritti a mezzo della società "Gestione Servizi Mobilità spa" (di seguito "GSM"), con sede a Pordenone, con la formula dell'"in house providing", al fine di garantire continuità, economicità, apporto tecnologico, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

L'affidamento alla società GSM dei servizi relativi alla Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) trovano le loro motivazioni principali nel progetto di gestione complessivo di investimenti proposti da GSM quale gestore globale dei servizi, nel modello di governance e di esercizio del controllo analogo adattati dai Comuni soci.

Per attivare i servizi, il comune di San Michele al Tagliamento (VE) deve approvare e sottoscrivere la *"convenzione per la gestione associata e coordinata di servizi pubblici locali per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali"*, già sottoscritta da tutti i comuni soci affidatari dei servizi, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

L'obiettivo dell'affidamento dei servizi sopra citati alla "GSM spa" è quello di conseguire una massa critica superiore, che permetta di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché una generale elevazione dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza, efficacia e della qualità dei servizi resi agli utenti.

Con atto rep.n.33204, raccolta n. 8691 del 12 aprile 2002 del notaio dott. Gaspare Gerardi è stata costituita la società denominata "Gestione Servizi Mobilità s.p.a." e, conseguentemente, è stato sottoscritto lo statuto societario che, con successive deliberazioni consiliari adottate dai vari soci pubblici per le motivazioni in essa indicate, è stato modificato per adeguarlo alle norme intervenute ed alle necessità operative.

Il suo capitale sociale, a seguito delle recenti decisioni dell'Assemblea dei Soci, è fissato in euro 300.000,00 ed è suddiviso in numero 3000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 cadauna.

SOCIO	n.azioni	percentuale
Comune di Pordenone	1816	60,53%
Comune di Porcia	66	2,20%
Comune di San Vito al Tag.to	66	2,20%
Comune di Maniago	66	2,20%
Comune di Erto e Casso	33	1,10%
Automobil Club Pordenone	33	1,10%
Comune di Fontanafredda	17	0,57%
Comune di Azzano Decimo	17	0,57%
Comune di Fiume Veneto	17	0,57%
Comune di Caneva	17	0,57%
Comune di Chions	17	0,57%
Comune di Sesto al Reghena	12	0,40%
Comune di Casarsa della Delizia	3	0,10%
Comune di Valvasone Arzene	3	0,10%
Comune di Pravidomini	3	0,10%
Comune di San Martino al Tagliamento	3	0,10%
Comune di Aquileia (UD)	3	0,10%
Comune di Morsano al Tag.to	3	0,10%
Comune di Fanna	3	0,10%
Gestione Servizi Mobilità Spa	802	26,72%
Totale	3.000	100,00%

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.1. Normativa dell'Unione Europea

La normativa comunitaria in materia di servizi per la mobilità si sostanzia soprattutto in un complesso di piani di azione che discendono da programmi dell'Unione Europea in materia di trasporti, sicurezza stradale, sintetizzabili nel quadro seguente, elaborato da Roma Capitale:

http://www.sicurezzastradale.roma.it/index.php?Itemid=526&option=com_content&view=category&id=139&lang=it

A.2. Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali, riferibile anche al servizio di gestione dei servizi per la mobilità, è individuabile nelle seguenti disposizioni:

- a) art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, intese come successivamente integrate e modificate, con riferimento all'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per il modello di affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi;
- b) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), con particolare riferimento agli articoli 6 e 7.

L'oggetto sociale di GSM, ad oggi, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

Articolo 4 "Oggetto sociale"

La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al

territorio, con particolare riferimento ai seguenti:

a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:

a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed al pagamento della sosta, compresi i parcometri di sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento; b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) - la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo;

d.2) - la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi.

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto

nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di "car sharing"; f.2) servizi di "bike sharing".

g) servizi relativi alle attività di:

g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o delle entrate dei predetti soggetti, ivi compresa la gestione del contenzioso;

g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei predetti soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;

g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonché

riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;

g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità;

g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica; g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio;

h) servizi relativi alle attività di:

h.1) gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti sportivi.

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Inoltre, la convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla società GSM, verrà posta all'O.D.G. del Consiglio Comunale;

Competenza del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) in ordine alla predisposizione della relazione

I servizi per la mobilità oggetto della presente relazione non risultano riconducibili al concetto di "servizi di rete", quindi non sottoposti all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 convertito con la legge n. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) risulta pertanto qualificabile come affidante per tali servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda la normativa in materia societaria:

Le "società in house", a norma dell'art.16, D.lgs.175/2016:

- sono sottoposte al controllo analogo da parte delle amministrazioni socie, sia singolarmente che in forma congiunta;
- non vi è la partecipazione al capitale di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- lo statuto della società deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, fermo restando comunque il rispetto dell'art.192, D.lgs.50/2016.

Per quanto riguarda il Codice dei contratti pubblici:

Anche l'art.5, D.lgs.50/2016, nuovo codice dei contratti pubblici, riprende la definizione di società in house, sottoposta in quanto tale a specifiche disposizioni del codice stesso in materia di affidamenti, disponendo che sia operante il controllo analogo o congiunto degli Enti pubblici partecipanti sulle “società in house” e che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore e che non vi sia partecipazione diretta di capitali privati. Qualora siano verificati tutti questi presupposti è possibile escludere gli affidamenti a tali società dall'ambito di applicazione dei principi comuni in materia di contratti pubblici.

L'art.192, D.lgs.50/2016, Codice dei contratti pubblici, prevede un regime speciale per gli affidamenti in house disponendo:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 si iscrivano in un elenco tenuto dall'ANAC,
- al comma 2, che le stazioni appaltanti, nell'affidare “in house” un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- al comma 3, che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Nello specifico, si precisa che per quanto riguarda l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.192, comma 1, D.lgs.50/2016, l'ANAC, oltre ad essere il soggetto deputato alla sua tenuta, è anche quello che, in base alla stessa norma, ha dettato le modalità e i criteri da rispettare per ottenere l'iscrizione, che deve essere previamente richiesta dagli Enti interessati.

Sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2018 sono state pubblicate le linee guida ANAC n. 7/2017, così come aggiornate ed approvate dall'ANAC stessa con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017; il documento predisposto dall'ANAC prevede che nell'elenco siano riportati non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria ed alla sussistenza dei requisiti

La revisione delle sopra citate linee guida attualizza il quadro di riferimento procedurale per il percorso previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 (cosiddetto codice dei contratti pubblici) e sono applicate sia alle Amministrazioni aggiudicatrici sia agli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi in house.

Le linee guida n. 7/2017, che hanno carattere vincolante come specificato nell'oggetto delle stesse, disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, 1° comma del decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e, conseguentemente, l'iscrizione a tale elenco dal 15 gennaio 2018 è obbligatorio per poter procedere legittimamente agli affidamenti in house alle società controllate.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha istituito il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia in varie zone della città con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.02.2012 ed ha provveduto alla determinazione delle tariffe del servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 19.12.2019.

Le aree interessate al servizio sono attualmente costituite da n. 1718 stalli.

Con l'affidamento del servizio, relativamente agli stalli su menzionati, si intende demandare al Concessionario:

- 1) la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;
- 2) la fornitura, posa in opera, avviamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti elettronici per il pagamento della sosta (parcometri), l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- 3) lo "scassettamento", la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- 4) il prelievo, il trasporto, la "conta" ed il conferimento ad istituto bancario, delle monete provenienti dai parcometri;
- 5) il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta mediante l'ausilio di blocchi-verbali anche elettronici;
- 6) elevazione delle sanzioni, anche attraverso strumenti elettronici, emesse per le infrazioni commesse dagli utenti i cui proventi saranno di esclusiva competenza del Comune;
- 7) la segnalazione al locale corpo di Polizia Municipale delle criticità rilevate sul territorio riferite alla mobilità cittadina;
- 8) l'attivazione di una applicazione (APP) per il pagamento della sosta tramite smartphone;
- 9) ogni attività contabile, amministrativa e fiscale inerente la gestione del servizio relativo alla sosta a pagamento con tenuta di contabilità separata per centro di costo e di ricavo.

B2 SISTEMA TARIFFARIO.

Per tutto il periodo dell'affidamento, incluse eventuali proroghe, spetta all'Amministrazione Comunale, secondo le norme dell'ordinamento degli enti locali, la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle modalità di aggiornamento e variazione delle stesse. Le variazioni tariffarie dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale. Le predette tariffe saranno rimosse nelle aree su riportate ed in quelle nuove, attraverso parcometri o impianti a barriera, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sulla parte anteriore del veicolo. Potranno essere utilizzati nel corso della concessione, altri strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri, che comportino il calcolo della tariffa in base alla effettiva sosta e altre modalità di pagamento.

B 3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale". Si rende, quindi, necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo

che sia neutrale in termini di concorrenza.

In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

B4 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

1. la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
2. le imprese ed il territorio interessati;
3. la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
4. i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
5. le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

Con questa gestione, al fine di assicurare il servizio di gestione della mobilità, il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha previsto nel rapporto con la società GSM S.p.A. che la prestazione di determinati servizi agli utenti avvenga nel rispetto di alcuni obblighi di servizio pubblico, intesi come obblighi stabiliti dal comune stesso al fine di garantire la prestazione di servizi di interesse generale che la società, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Pertanto, al fine di assicurare l'universalità e l'accessibilità del servizio pubblico locale di gestione della mobilità, il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha previsto specifici oneri come segue definiti:

- affidamento della piena e completa gestione economico – funzionale (c.d. rischio di impresa) delle strutture di sosta e delle relative attrezzature, comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del riversamento al Comune di parte degli incassi a titolo di canone annuo, come precedentemente definito;
- obbligo dell'affidatario di fornire al Comune apposita rendicontazione degli introiti, al fine di consentire la piena conoscenza dell'entità dell'affidamento ed il relativo andamento nel tempo;
- obbligo di fornire al Comune apposita rendicontazione annuale delle spese sostenute per la gestione dei parcheggi, ed obbligo di fornire al Responsabile del Servizio un report con gli interventi di manutenzione della segnaletica eseguiti e l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori;
- obbligo per l'affidatario di sottostare a tutte le disposizioni inerenti le tariffe e gli orari di pagamento, gli abbonamenti periodici, le modalità di pagamento ecc... già in essere o future, adottate dal Comune per regolamentare la sosta a pagamento (ex art 7 c.d.s.);
- obbligo di esecuzione delle operazioni di manutenzione della segnaletica, ripristino e rifacimento nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto di servizio;
- obbligo di accertamento delle infrazioni al codice della strada in materia di sosta a pagamento e di sosta abusiva, mediante l'impiego di personale proprio.

La valutazione da fare, riguarda, invece, la remunerazione del servizio prevista dal piano finanziario presentato

da GSM SpA anche in considerazione del contenuto del servizio offerto e delle migliorie proposte.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Si è scelto di affidare la gestione “full service” del servizio di sosta a pagamento in esclusiva ad un solo gestore per le motivazioni di seguito esposte.

Dall’analisi degli obblighi di servizio pubblico è evidente che l’attività di gestione dei parcheggi a pagamento, degli investimenti tecnologici, di accertamento delle infrazioni alla sosta, di manutenzione della segnaletica stradale rispondono ad un’unica esigenza di mobilità e che potrebbero essere organizzate e gestite unitariamente; in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttarne le relative sinergie e le economie che ricadono genericamente sull’intero territorio del Comune e sulla possibilità, per il Comune, di agire integralmente sul ciclo delle politiche pubbliche della mobilità.

Occorre infatti considerare che la gestione della mobilità urbana è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione dei veicoli al fine di:

- ridurre il traffico parassita;
- ridurre il tempo medio di circolazione dei veicoli, necessario per il raggiungimento di una meta o di un parcheggio;
- ridurre l’inquinamento ambientale (gas, rumori, etc.);
- aumentare la sicurezza stradale;
- favorire il benessere psico-fisico e la salute pubblica, riducendo l’utilizzo dei veicoli a motore, comunque abbassandone la permanenza a bordo e incentivando l’utilizzo della bicicletta.

Oltre ai vincoli di carattere concessorio, occorre considerare le condizioni pratiche per la regolamentazione relativa alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica e dei dispositivi per il pagamento.

Per giustificare, inoltre, la modalità di affidamento prescelta, che è l’affidamento diretto in house, si riporta di seguito l’articolo dello Statuto sociale dal quale emergono le modalità di espletamento del controllo analogo.

Articolo 25: Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati: Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell’art. 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti Enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. appena menzionato.

Al fine dell’esercizio da parte degli Enti Pubblici Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- a) – *ad inviare, al fine della relativa approvazione, al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali - disciplinato dalla convenzione stipulata tra gli stessi Enti soci in GSM S.p.A. ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 - la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;*
- b) – *ad inviare, al fine della successiva approvazione, al predetto Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;*
- c) – *ad inviare al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali la relazione di cui all’art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, appena depositata nella sede della Società;*
- d) – *ad inviare, senza ritardo, anche su richiesta di esso, gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione – nominato dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali ai sensi della sopra ricordata Convenzione stipulata tra gli stessi Enti soci in GSM S.p.A. ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine della verifica, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società ed al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali.*

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GSM S.p.A. .

Pertanto, gli atti di cui al precedente punto a) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno l'Amministratore Unico, il Presidente, o l'Amministratore delegato ed il Direttore generale se nominati, di GSM S.p.A. espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

Aprescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di domandare – sia nell'Assemblea della società, sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (Contratti di servizio) individualmente approvati dagli Enti Pubblici Locali affidanti i servizi.

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; al fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati. ”

La convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi affidati.

In particolare, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di Gestione Servizi Mobilità Spa, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi della sopracitata convenzione intercomunale, attraverso l'attività svolta dal Gruppo Tecnico di Valutazione e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni soci.

Le deliberazioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni soci costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.

Inoltre, ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali, gli organi sociali di Gestione Servizi Mobilità Spa sono tenuti, ai sensi dell'art. 25 dell'attuale statuto sociale, ad inviare, al fine della relativa approvazione, al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni soci gli atti più importanti per la vita e il funzionamento della società.

Parimenti, in tema di controllo analogo, il nuovo Statuto, oggetto di approvazione contestualmente alla presente relazione, contiene la previsione di inviare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni soci, al fine della relativa approvazione, gli atti più importanti per la vita e il funzionamento della società quali la bozza di piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, il bilancio di esercizio e la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2, del codice civile, non appena depositati nella sede della società, nonché gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Consiglio dei Rappresentanti, anche sotto profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Al fine di strutturare un sistema di controllo da parte dei Soci sull'andamento amministrativo, contabile e tecnico della società, nonché a garanzia della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa, nel caso specifico, la società prevede altresì i seguenti controlli interni:

- *un controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;*
- *un controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto e verifica, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;*
- *un controllo a consuntivo e valutazione es post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali.*

Tali controlli sono e saranno esercitati in ottemperanza alle previsioni di legge espressamente dettate in relazione alle società partecipate dagli enti locali: in particolare, l'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, nonché la legge 6 novembre 2012 n. 190.

Oltre a tale disposizione, si ricorda l'operatività della specifica convenzione fra gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo, integrata da ultimo con la deliberazione del consiglio comunale capofila di Pordenone nr.48 del 30/11/2015 e posta all'O.D.G. del prossimo consiglio comunale di questo comune;

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) quale ente affidante, e la società GSM s.p.a. quale soggetto affidatario “in house”, risulta che l'ente concessionario è e sarà soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

Al fine di rilevare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente a favore del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e degli altri Comuni soci e affidanti, intesi come rappresentativi delle rispettive comunità locali e, pertanto, considerando il parametro stesso come riferito all'attività svolta a favore dei cittadini e degli altri soggetti (persone giuridiche) residenti e/o operanti in tali contesti territoriali, viene ad essere assunto il parametro dimensionale dei ricavi per i servizi realizzati dalla società GSM. valutati sulla base dell'ultimo anno di bilancio chiuso (2019).

Gestione Servizi Mobilità Spa, conformemente al suo carattere in house providing, svolge oltre l'80% della sua attività a favore degli enti locali soci.

Quanto sopra evidenziato rende chiara la sussistenza dei requisiti che definiscono GSM come una società in house.

Come già detto, la normativa in materia di appalti pubblici esclude, nel caso di affidamento in house che rispetti i requisiti di legge, la necessità di procedere ad affidamento di servizi all'esterno mediante procedura di gara;

Per le sopra esposte motivazioni il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) quale Ente affidante ritiene che l'affidamento in esclusiva ad un solo gestore del servizio in trattazione risponda al meglio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia come previsto dalla vigente normativa.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E SOCIALE DELLA SCELTA

GSM ha presentato un piano economico finanziario “full service” relativo all'intera gestione del servizio ove sono previste le seguenti attività:

- la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;
- la fornitura, posa in opera, avviamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti elettronici per il pagamento della sosta (parcometri), l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- lo “scassettamento”, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
- il prelievo, il trasporto, la “conta” ed il conferimento ad istituto bancario, delle monete provenienti dai parcometri;
- il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta mediante l'ausilio di blocchi-verbali anche elettronici;
- elevazione delle sanzioni, anche attraverso strumenti elettronici, emesse per le infrazioni commesse dagli utenti i cui proventi saranno di esclusiva competenza del Comune;
- la segnalazione al locale corpo di Polizia Municipale delle criticità rilevate sul territorio riferite alla mobilità cittadina;
- l'attivazione di una applicazione (APP) per il pagamento della sosta tramite smartphone;
- ogni attività contabile, amministrativa e fiscale inerente la gestione del servizio relativo alla sosta a pagamento con tenuta di contabilità separata per centro di costo e di ricavo.

La struttura dei rapporti economici risultante dalla proposta economica di GSM spa prevista nel contratto di servizio prevede che i proventi da tariffa rimangano al Gestore, il quale versa un canone annuale all'Ente affidatario individuato dal 90% del margine netto di esercizio, determinato quale risultato tra il totale dei ricavi al netto dell'iva e di tutti i costi di gestione. Tale modalità di calcolo del canone annuo verrà applicata anche per gli anni successivi, tenuto conto degli effettivi incassi che deriveranno dalla gestione del servizio parcheggi a pagamento e degli

eventuali nuovi investimenti al netto dei costi di gestione.

Gli introiti da tariffa coprono interamente i costi di gestione e la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

Il canone netto di competenza del Comune in tutti gli anni (cinque anni più eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni) di gestione risulta superiore alla differenza tra i costi e ricavi specifici del servizio che il Comune ha sostenuto negli anni precedenti e ciò senza alcun investimento o esborso preventivo del Comune stesso.

A carico del Gestore sono riferiti tutti i costi relativi a:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, la segnaletica orizzontale e verticale, procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, di parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;
- sviluppare ed implementare strumenti innovativi su supporto informativo o telematico al fine di rendere il pagamento della tariffa più agevole alla clientela;
- provvedere a tutte le sostituzioni e rinnovi delle attrezzature di cui sopra e gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;

Ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 285/1992 (nuovo codice della strada) i proventi delle sanzioni amministrative sono di competenza esclusiva del Comune.

La gestione in proprio delle aree di sosta a pagamento ha una ricaduta, sui bilanci dell'Amministrazione Comunale, non solo in termini di entrate, ma anche in termini di costi.

Allo stato, i vincoli di bilancio e la disciplina in materia di Enti Locali pongono difficoltà a sostenere spese in conto capitale di cui si necessiterebbe in termini temporali congrui rispetto alle esigenze dell'Ente stesso, oltre alla complessità per l'Amministrazione Comunale ad ampliare la pianta organica (nella specie almeno due ausiliari del traffico). Spetterà al gestore garantire un adeguato controllo delle aree di sosta in concessione, affinché il servizio risponda efficacemente agli obiettivi posti, impiegando il personale specificatamente addetto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17 c. 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i.

Per quanto attiene, gli standard minimi di qualità, il concessionario del servizio, ai sensi della normativa vigente, ha l'obbligo di adozione della Carta della Qualità dei Servizi indicante i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi.

Essi riguardano principalmente:

- sistema di commercializzazione dei titoli per la sosta: il concessionario del servizio deve implementare forme di pagamento della sosta, in modo da agevolare quanto più possibile l'utenza, anche avvalendosi delle più recenti tecnologie;
- rapporto con l'utenza: richiesta informazioni, modalità per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

Le considerazioni che precedono sono di tutta evidenza fondamentali per sostenere che non è più ipotizzabile perseguire una gestione in economia del sistema sosta a pagamento comunale, così come attualmente viene espletato, e sicuramente è da sostenere la volontà dell'Amministrazione Comunale di affidare in concessione alla suddetta Società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento.

Considerato che dalla stesura della prima relazione pubblicata in albo pretorio in data 09.03.2020, alla quale non sono seguite osservazioni, è trascorso un anno circa, appare opportuno contestualizzare e aggiornare la stessa all'anno 2021.

La contestualizzazione e l'aggiornamento dell'indagine già svolta in precedenza risulta opportuna al fine di dimostrare che è ancora in essere la convenienza economica e sociale dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato, fornendo indicazioni pratiche per orientare l'azione dell'Amministrazione interessata.

Si precisa che:

- a) sulla piattaforma di commercio elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) sono iscritte molte imprese che non offrono servizi "full service" analoghi e completi di tutte le attività amministrative e

tecniche per il servizio richiesto dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE), conseguentemente non sono comparabili e confrontabili con l'offerta complessiva presentata da GSM spa. Per quanto fin qui esposto ed esaminate e valutate le proposte presentate dalla società GSM spa, la stessa risulta essere, sia per la struttura aziendale che per la capacità finanziaria, in grado di poter soddisfare le necessità dell'Ente;

b) si è proceduto altresì a comparare servizi analoghi affidati direttamente col metodo *"In house providing"* da Amministrazioni con caratteristiche di conformazione territoriale e di flusso turistico simili al Comune di San Michele al Tagliamento e presenti nella stessa Regione, oltre alla comparazione con la simile precedente gestione affidata alla società San Michele Patrimonio e Servizi S.R.L. Da detta comparazione emerge che sono rispettati i dettami relativi alla convenienza economica e sociale dell'affidamento in parola.

DESCRIZIONE SERVIZI COMPARATI	PATRIMONIO SERVIZI	NOTE	
TIPOLOGIA FULL SERVICE	NO		
NUMERO ADDETTI	NO	ADDETTI AL CONTROLLO SOSTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	N. 57	PARCOMETRI	
INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	--	NESSUN INVESTIMENTO	
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	BILANCIO 2016 / 2017	ANNO 2016 27,57% Spese: € 196.000,00 En.te: € 710.825,00	ANNO 2017 25,70% Spese: € 184.893,00 En.te: € 719.204,00
ULTERIORI SERVIZI		SERVIZIO INFORMAZIONI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	

DESCRIZIONE SERVIZI COMPARATI	CASA DON MOSCHETTA (CAORLE)	NOTE	
TIPOLOGIA FULL SERVICE	SI		
NUMERO ADDETTI	MINIMO 2 ADDETTI	CON	ADDETTO ALLE INFORMAZIONI
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	N. 48	PARCOMETRI	
INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	--	NON RISULTANO INVESTIMENTI SU MODALITÀ DI PAGAMENTO CON APPLICAZIONI. È POSSIBILE UTILIZZARE PARCOMETRO O ABBONAMENTO. SITO DELL'ENTE: http://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=7&menu=107&page=927&lingua=4	
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	27,50% OLTRE IVA	SULL'AMMONTARE	DEGLI INCASSI ANNUALI
ULTERIORI SERVIZI		TAGLIANDO	PREPAGATO CARTACEO

DESCRIZIONE SERVIZI COMPARATI	JTACA S.R.L. (JESOLO)	NOTE	
TIPOLOGIA FULL SERVICE	SI		
NUMERO ADDETTI	--	DEFINITA LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ. NON PRECISATO IL NUMERO DEGLI AUSILIARI. TALE NUMERO È CONCORDATO CON IL COMANDO DI POLIZIA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE	
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	--	NUMERO E TIPOLOGIA PARCOMETRI CONCORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA E COSTO IN CARICO ALL'ENTE	

INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	SI	LOCALE REALIZZAZIONE E/O INTRODUZIONE DI SISTEMI ALTERNATIVI E/O COMPLEMENTARI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE. DAL SITO UFFICIALE: https://www.jtaca.com/it/parcheggi/strisce-blu/ AI PARCOMETRI È POSSIBILE PAGARE LA TARIFFA IN CONTANTI O CON LE CARTE DI PAGAMENTO EMESSE DA JTACA (JESOLO PARKING CARD E IMONETA). LA TARIFFA PUÒ INOLTRE ESSERE PAGATA UTILIZZANDO “PIKO” (L’AUTOPARCHIMETRO RICARICABILE) E I TAGLIANDI PREPAGATI IN VENDITA PRESSO LE RIVENDITE AUTORIZZATE O PRESSO I NOSTRI UFFICI NELLA VERSIONE PER RESIDENTI.
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	--	CANONE CONCESSORIO ANNUO PARI AD € 110.000,00 CON AGGIORNAMENTO ISTAT; OLTRE A 2% CALCOLATA SUL TOTALE DEI RICAVI DA GESTIONE DELL’ANNO PRECEDENTE ED EVENTUALI SPESE DI AMMORTAMENTO;
ULTERIORI SERVIZI		UFFICIO ADDETTO ALLE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE SERVIZI COMPARATI	G.S.M. SPA COMPARATO CON MINIMO DUE ADDETTI	NOTE
TIPOLOGIA FULL SERVICE	SI	
NUMERO ADDETTI	MINIMO 2 (DATO INSERITO PER UNA COMPARAZIONE PIÙ CORRETTA)	CON FLESSIBILITÀ NECESSARIA AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CONCORDATO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISPETTO ALLE RELATIVE ESIGENZE
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	N. 51	PARCOMETRI CON AMMORTAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GARA PER LA LORO ACQUISIZIONE
INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	SI	POSSIBILITÀ DI SISTEMI ALTERNATIVI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE ANCHE CON APPOSITA APPLICAZIONE.
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	25,36% (CALCOLATO SULLA PREVISIONE DI ENTRATA DI 700.000,00 QUALE INCASSO MEDIO ANNUALE STORICO)	OLTRE 10% SULL’UTILE A RENDICONTO
ULTERIORI SERVIZI		UFFICIO ADDETTO ALLE INFORMAZIONI CON PERSONALE PROPRIO

DESCRIZIONE SERVIZI	G.S.M. SPA CON MINIMO 6 ADDETTI (COME DA PROPOSTA)	NOTE
TIPOLOGIA FULL SERVICE	SI	
NUMERO ADDETTI	MINIMO 6 (DATO CHE CONSENTE UN MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO IL PROFILO ISTITUZIONALE DI CONTROLLO E GESTIONE DEL FLUSSO VEICOLARE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI)	CON FLESSIBILITÀ NECESSARIA AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CONCORDATO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISPETTO ALLE RELATIVE ESIGENZE
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	N. 51	PARCOMETRI CON AMMORTAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GARA PER LA LORO ACQUISIZIONE
INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	SI	POSSIBILITÀ DI SISTEMI ALTERNATIVI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE ANCHE CON APPOSITA APPLICAZIONE.
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	33,98% (CALCOLATO SULLA PREVISIONE DI ENTRATA DI 700.000,00 QUALE INCASSO MEDIO ANNUALE STORICO)	OLTRE 10% SULL'UTILE A RENDICONTO
ULTERIORI SERVIZI		UFFICIO ADDETTO ALLE INFORMAZIONI CON PERSONALE PROPRIO

Dalla comparazione emerge che mediante l'affidamento diretto “*In house providing*” alla società GSM spa:

- la collettività potrà beneficiare di maggior dinamismo nelle modalità di pagamento, facilitando l'accesso a strumenti innovativi e facilitativi. L'Amministrazione Comunale potrà raggiungere altresì obiettivi di informatizzazione e tecnologia di sistemi integrati portando ad una maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, favorendo la migrazione dei pagamenti da un sistema tradizionale in contanti verso forme di pagamento digitalizzate. I cittadini potranno scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici in base alle proprie esigenze e abitudini (carte di credito, bancomat, applicazioni su propri dispositivi ecc.);
- sarà raggiunto il miglioramento della qualità del servizio attraverso un costante controllo delle aree di parcheggio a pagamento. L'utilizzo degli stalli sarà fruito così da più soggetti grazie alla maggior rotazione della sosta dovuta all'implementazione del controllo. Nell'ultimo biennio infatti è emersa la difficoltà nel reperimento delle risorse umane da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato (stagionale) da parte dell'Amministrazione interessata. Difficoltà già presenti nel 2019 e accentuatesi nell'anno 2020;
- Il corrispettivo richiesto dalla società GSM spa è in linea con il mercato a fronte del servizio full service garantito;
- L'amministrazione Comunale avrà accesso a nuova tecnologia di parcometri e a un costante monitoraggio della segnaletica orizzontale e verticale, nonché all'eventuale adeguamento della stessa, in modo da ridurre il contenzioso con gli utenti;
- La possibilità di disporre di un ufficio informazioni dedicato presso la località di Bibione consentirà un miglioramento del servizio alle persone ospitate nel periodo estivo, raggiungendo l'obiettivo di ulteriormente incrementare i servizi turistici offerti.

L'autoproduzione della gestione del servizio non consente di raggiungere i medesimi obiettivi nello stesso arco di tempo anche a fronte della evidente carenza del personale.

Inoltre l'analisi si è estesa anche alla possibilità di svolgere separati affidamenti a ditte diverse per poter svolgere tutte le attività amministrative e tecniche per il servizio richiesto dal Comune di San Michele al

Tagliamento (VE). Tale possibilità appare non produttiva sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, rispetto agli obiettivi da raggiungere. Dovrebbero essere realizzate più gare di appalto, svolgere un coordinamento continuo fra soggetti affidatari, anche in relazione alle singole gestioni (fra gli altri acquisto parcometri e installazione degli stessi, scassetamento per recupero somme di denaro e consegna alla tesoreria, modalità diverse di pagamento, rendicontazione e strumenti tecnologicamente avanzati di pagamento). Conseguentemente tale modalità di gestione non solo non può compararsi e confrontarsi con l'offerta "full service" presentata da GSM spa, ma appare non confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale interessata.

Sul punto si è comunque analizzata l'attività svolta in modalità diretta anche da altre Amministrazioni con caratteristiche simili al Comune di San Michele al Tagliamento.

DESCRIZIONE SERVIZI	COMUNE DI GRADO	NOTE
TIPOLOGIA FULL SERVICE	NO	
NUMERO ADDETTI		ADDETTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INVESTIMENTI ATTREZZATURE	N. 51 PARCOMETRI PER IL PERIODO ESTIVO E N. 30 PARCOMETRI PER IL PERIODO INVERNALE	ESTIVO E INVERNALE DI PROPRIETÀ E A NOLEGGIO
INVESTIMENTI NUOVE TECNOLOGIE	--	SOFTWARE GESTIONALE INSERITO NELLA GARA DI APPALTO
INCIDENZA COSTI SUI RICAVI	€ 130.897,50 (PARCOMETRI) € 29.000,00 OLTRE IVA PER SCASSETAMENTO PARCOMETRI COMUNALI	OLTRE AD ULTERIORI SPESE NECESSARIE
ULTERIORI SERVIZI	--	ADDETTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(Dati da Determinazione a contrarre con contestuali prenotazioni di impegno di spesa e relativi atti per la gara per l'affidamento della fornitura, noleggio e manutenzione di complessivi n. 51 parcometri e relativo software di gestione per il periodo 01/07/2017 – 14/04/2019 Comune di Grado e scassetamento)

Per ciò che attiene alla fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la loro indicazione, la valutazione sulla congruità dell'offerta complessiva si è basata sul costo medio al metro lineare della vernice rinfrangente blu (12 cm) pari a € 0,33 per ripristino e € 0,40 nuovo impianto, tenendo conto che:

- a) tutta la segnaletica dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni, colori, composizione grafica, simbologia e misure prescritte dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, modificato dal D.P.R. 610 del 16/09/1996;
- b) la segnaletica orizzontale relativa alle aree di sosta a pagamento sarà realizzata e ritracciata con le seguenti caratteristiche:
 - 1) Osservanza delle norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
 - 2) Stalli di sosta a pagamento delimitati da vernice blu con dimensioni standard di mt. 5.00 x mt. 2.50, salvo diverse indicazioni del Responsabile del servizio;
 - 3) Essere prevista segnaletica per:
 - segnalare le zone in cui è vietato sostare, quali i perimetri ed i corridoi di accesso pedonale ai parcometri;
 - completare e raccordare adeguatamente la segnaletica relativa agli stalli di sosta
 - organizzare la circolazione interna alle aree di sosta.

Si tenga altresì conto che tutta la segnaletica verticale deve essere ripristinata in modo da essere ben visibile agli utenti con tabelle indicanti le tariffe praticate e orari di servizio, nonché con le modalità di utilizzo.

L'attualizzazione della congruità economica dell'offerta si è basata su dati oggettivi e comparabili sopra meglio riportati. La comparazione dei costi è riferita a quelli medi praticati da altri operatori che offrono un servizio simile in località con caratteristiche territoriali e di flusso turistico simili al Comune di San Michele al

Tagliamento, anche presenti nella stessa Regione di appartenenza.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'affidamento dei servizi pubblici locali, considerata anche la solidità aziendale di GSM, la possibilità di esercitare sulla stessa il controllo analogo già descritto e di concordare, quindi, le modalità di espletamento delle attività aggiuntive e di potenziamento degli impianti pubblicitari, che è uno degli obiettivi dell'Amministrazione, è possibile affermare che l'offerta di GSM deve quindi essere reputata conveniente per l'Amministrazione sia sotto l'aspetto operativo che economico che degli investimenti tecnologici.

Le motivazioni di tale scelta gestionale sono le seguenti:

1. il servizio di gestione dei parcheggi ha tutte le caratteristiche per essere considerato un servizio pubblico locale, in quanto è un servizio che sicuramente presenta le seguenti caratteristiche: a) è un servizio imputabile all'Ente locale; b) il servizio consiste nella produzione di attività destinate alla comunità locale; c) lo scopo del servizio consiste nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo della comunità locale;
2. il Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto, in quanto Ente affidante, preoccuparsi di affidare il servizio, per il suo svolgimento, ad un soggetto gestore, tenendo presente che si tratta di un servizio destinato potenzialmente ad una universalità di soggetti e tenendo presente altresì che gli utenti destinatari delle prestazioni non rivestono la qualifica di parti contraenti, ma sono tutelati in quanto collettività e portatori di un interesse comune;
3. il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei servizi pubblici locali, intende esprimere la volontà di utilizzare la modalità dell'affidamento "in house" a favore di GSM spa, in quanto è possibile: incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
 - razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
 - aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi; ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri servizi gestiti da GSM spa;
 - introdurre strumenti tecnologici all'avanguardia senza alcun iniziale esborso finanziario da parte dell'Ente;
4. il settore della sosta tariffata, che è di particolare interesse per il Comune di San Michele al Tagliamento (VE), soprattutto per le finalità di decongestione urbana affidate allo strumento della sosta tariffata, ha la necessità di un rilancio e di uno sviluppo, al fine di garantire, in maniera produttiva ed efficace, la soddisfazione e la tutela del pubblico interesse.
5. Il contratto di servizio definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico relativi al prospettato affidamento in house alla società GSM spa del servizio della sosta tariffata.
6. Il piano economico previsionale della gestione della sosta tariffata per i prossimi anni (cinque anni più eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni) evidenzia l'efficacia e l'efficienza della scelta gestionale dell'affidamento diretto ad GSM spa e la relativa convenienza economica per l'Amministrazione Comunale. Infatti dallo stesso piano si evince come l'affidamento diretto a GSM spa, della sosta tariffata, farà conseguire al Comune, nell'arco temporale di sviluppo dell'intero piano finanziario, importi netti annuali dei ricavi di svariate decine di migliaia di euro, in totale assenza di costi e di investimenti a carico del Comune stesso.

Tutte queste considerazioni portano inevitabilmente alla conclusione che sussistono tutte le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento "in house", ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di GSM spa del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e della attività connesse al servizio per la sua durata (cinque anni più eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni).

A fronte delle criticità tipiche del modello in house, dovute principalmente all'assenza di competizione sul prezzo, si ritiene che tale modello risulta comunque preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente in capo all'Ente la direzione strategica e una maggiore capacità di controllo docuta ad un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- la società in house, la quale per la natura di ente strumentale dell'amministrazione partecipante, opera per non già per fini di lucro, avvalendosi della neutralità sotto questo profilo della forma societaria, ma per realizzare

gli obiettivi di interesse pubblico della medesima amministrazione;

- garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente, unitamente al rigido blocco delle assunzioni negli Enti Pubblici, non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- il ricorso al mercato implica per l'amministrazione comunale un onere economico corrispondente all'utile di impresa richiesto dal socio.
- si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali.
- la qualità e l'efficienza dei servizi sinora prestati da GSM a favore dei diversi comuni soci sono ampiamente dimostrati; è inoltre presumibile che in caso di affidamenti di nuovi servizi si creino anche in futuro sinergie ed economie di gestione.

Tutte queste considerazioni portano inevitabilmente alla conclusione che sussistono tutte le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento "in house", ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di GSM spa del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e della attività connesse al servizio per la durata contratto.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. William Cremasco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 15/03/2021 13:48:37
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Gianni Carrer
CODICE FISCALE: TINIT-CRRGNN61S23F999G
DATA FIRMA: 15/03/2021 13:53:26
IMPRONTA: 34643030633834373464616363613937613465636661366134633732333239653731343661333761

NOME: Cremasco William
CODICE FISCALE: TINIT-CRMWLM76B20F904J
DATA FIRMA: 13/03/2021 12:57:12
IMPRONTA: 62633132636336363366353237383263333838366437316638396663643366646338336532316130

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:40
IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:46
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

Allegato all'atto rep. n. 71882/34068

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

E' costituita una società per azioni finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, sotto la denominazione sociale di "GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.".

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede in Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

Con delibere assunte ai sensi di legge, possono essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei diversi soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile è quello risultante dai Libri Sociali, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di chi desidera ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne faccia espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà essere anticipatamente sciolta, con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti:

- a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana: a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;**
- b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta: b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;**
- b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;**
- b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di**

custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP; c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) – la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo;

d.2) - la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi.

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di " car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing";

g) servizi relativi alle attività di:

g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o entrate dei predetti soggetti, ivi compresa la gestione del contenzioso;

g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei predetti soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;

g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonchè riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;

g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità;

g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica;

g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio; h) servizi relativi alle attività di:

h.1) gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti sportivi.

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 3.000 (tremila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing". E' pertanto inefficace nei confronti della società e non può essere iscritto nel libro dei soci il trasferimento e la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

a) se consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati e deve avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza dominante sulla società controllata;

b) è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di acquistare azioni proprie.

I versamenti degli aumenti del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2348 C.C., possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite.

Gli azionisti sono obbligati al conferimento della quota di capitale sottoscritto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura che, con cadenza annuale, viene fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende, è consentito solo previo accertamento da parte dell'organo amministrativo del rispetto di quanto disposto all'art. 5 del presente statuto, nonché delle norme che regolamentano le società per azioni a capitale pubblico.

Salvo che ciò sia consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria

applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" è fatto espresso divieto ai soci di cedere le proprie azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, dopo averne dato comunicazione all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'organo amministrativo, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non abbia comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora l'entità delle azioni per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto, salvo diversa decisione del socio offerente, per cui le azioni offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti di cessione delle azioni e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

ARTICOLO 8

Versamenti da parte dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria ed unanime pattuizione.

I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno definitivamente acquisiti a patrimonio sociale.

I versamenti in conto capitale ed in conto esercizio sono, in ogni caso, effettuati dai soci nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli o limiti per il trasferimento di risorse da parte di amministrazioni pubbliche a società da esse partecipate.

ARTICOLO 9

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, avverrà tenuto sempre conto che, anche successivamente alla conversione, dovranno comunque essere rispettati i limiti tempo per tempo vigenti in tema di titolarità del capitale sociale al fine del rispetto del modello "in house providing", così come definito dalla normativa vigente nella Repubblica.

L'organo amministrativo potrà richiedere finanziamenti ai soci.

I finanziamenti fatti dai soci sono infruttiferi di interesse, salvo diversa deliberazione assembleare o diversa pattuizione intervenuta tra i soci e l'organo amministrativo.

ARTICOLO 9 bis

Recesso del Socio

E' consentito ai soci di recedere nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'importo della liquidazione, determinato in relazione alla consistenza patrimoniale della società, come previsto dall'art.2437 ter C.C., verrà erogato, senza onere per interessi, entro dodici mesi a decorrere dal momento di produzione degli effetti del recesso.

ARTICOLO 9 ter

Unico socio

Qualora le azioni risultino appartenere ad un unico Socio, l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato di costituzione, nonché della sede dell'unico Socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, l'Organo Amministrativo deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 9 quater

Soggezione all'attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura

dell'organo amministrativo presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

Assemblee degli azionisti

ARTICOLO 10

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice civile.

ARTICOLO 10 bis

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
- b) la scelta dell'Organo amministrativo, monocratico o collegiale, la determinazione del numero dei componenti l'organo collegiale nonché la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli Amministratori;
- c) la nomina dei Sindaci non designati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- d) la determinazione del compenso spettante all'Organo amministrativo, ai Sindaci e al soggetto al quale è demandata la revisione legale.
- e) la deliberazione sull'azione di responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci;
- f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 (ventuno) del presente Statuto.

2. L'assemblea ordinaria delibera inoltre sulle materie ad essa riservate dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni che richiedono l'adozione di atti, anche normativi, sulla base di indirizzi degli enti soci.

ARTICOLO 10 ter

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di Competenza dell'assemblea

straordinaria: a) le modifiche dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione di prestiti obbligazionari;

d) l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;

f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui al successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, nei termini distinti dalle competenze dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10 quater

Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale

nelle decisioni dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21, qualora

rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.

ARTICOLO 10 quinquies

Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale:

- a) le decisioni nelle materie previste dall'art. 10 ter;**
- b) l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.**

ARTICOLO 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci entro il momento di costituzione dell'assemblea.

Con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, ogni azionista, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche se non socio, purché questi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, né di società da essa controllata, o Amministratore, Sindaco o dipendente di questa.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed il quorum costitutivo.

Avvenuta tale constatazione, la validità dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'assemblea.

ARTICOLO 12

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché all'interno del territorio nazionale, in via ordinaria una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

Avviso di convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, da comunicarsi ai soci, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 14

Quorum Assemblea Ordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nell'art. 10 quater, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

ARTICOLO 15

Assemblea straordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nell'art. 10 quinquies l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

Assemblea totalitaria

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si reputano validamente costituite, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando in esse è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa l'organo amministrativo monocratico o la maggioranza dell'organo amministrativo collegiale e dei sindaci effettivi.

Tuttavia è necessario che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai sindaci assenti entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 17

Presidenza dell'Assemblea e modalità di funzionamento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea designa tra gli intervenuti il Segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e, su discrezionale richiesta del Presidente, nomina inoltre numero 2 (due) scrutinatori tra gli azionisti ed i Sindaci.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario.

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 18

Organo amministrativo

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell'assemblea dei soci e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli Enti Pubblici Locali garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa.

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea, prima della nomina. Gli Amministratori possono anche non essere Soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

L'organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli Amministratori vengono nominati come segue:

- in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto a proporre un candidato e risulterà eletto colui il quale riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio;
- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci, contenenti un numero progressivo di candidati corrispondente agli Amministratori da nominare. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà il Consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata con il parere favorevole del Collegio sindacale; i sostituti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19

Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo da riconoscere all'Organo Amministrativo, eventualmente anche sotto forma di gettone di presenza.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Potrà essere altresì deliberato a favore dell'organo amministrativo un ulteriore emolumento a titolo di indennità di risultato, ma solo se deliberato in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività e comunque in misura ragionevole e proporzionata, in analogia a quanto disposto dall'art. 2389, secondo comma, del Codice Civile, se consentito dalla normativa e nel rispetto di tutti i suoi eventuali limiti, vincolato sia al raggiungimento degli obiettivi che alla chiusura del bilancio in utile.

Al Vice Presidente non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica.

Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire ulteriori compensi agli Amministratori nemmeno per particolari incarichi loro attribuiti.

Tutte le attribuzioni sopra indicate sono contenute nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia totalmente o parzialmente detenuto da Enti pubblici.

ARTICOLO 20

Cariche sociali

Qualora risulti nominato il consiglio di amministrazione, lo stesso nominerà il Presidente e potrà nominare il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione con i

soli poteri di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 21

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto di quanto previsto nei superiori art. 10 bis, ter, quater e quinquies, l'organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, di tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati nelle lettere B) e C) del successivo comma 2 (due) del presente articolo, per i quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria qualora la singola operazione superi rispettivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera B) ed Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera C).

2. Qualora l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio d'Amministrazione, sono riservate alla sua competenza esclusiva e non possono formare oggetto di delega, salvo che per la loro materiale attuazione, le deliberazioni concernenti:

a) la nomina e la revoca alla carica di Direttore Generale, nonché l'assunzione e la nomina dei dirigenti;

b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2361 secondo comma del Codice Civile;

c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti d'appalto per la costruzione di beni immobili;

d) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze per le quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria:

a) l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;

b) l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo Amministratore che non ricopre la carica di presidente, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea stessa;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative

inderogabile. ARTICOLO 22

Rappresentanza della Società

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta singolarmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, di impedimento, al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Il potere di rappresentanza viene esercitato disgiuntamente.

L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali e

procuratori nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, delegando loro la firma sociale ed assegnando loro, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti e/o interessenze.

ARTICOLO 23

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio di amministrazione presente più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 24

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Del controllo contabile sono incaricati un revisore contabile o una società di revisione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dalla legge.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

I Sindaci vengono nominati, garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue:

- un Sindaco effettivo, Presidente del Collegio, ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dall'Ente Pubblico territoriale locale che detiene almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto: il Sindaco supplente sostituirà il Presidente del Collegio sindacale nel caso di sostituzione per il combinato disposto degli articoli 2401, 2449 e 2450 del Codice civile;

- un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dal rappresentante comune degli Enti Pubblici territoriali locali titolari di pubblici servizi, partecipanti con quote minoritarie al capitale sociale;

- un Sindaco effettivo è nominato, previa astensione degli Enti Pubblici territoriali locali che hanno provveduto alla nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dall'Assemblea ordinaria dei soci.

E' riservata agli Enti Pubblici territoriali locali, che li hanno nominati a norma dell'art. 2449 del Codice civile, la facoltà di revocare i propri rappresentanti nel Collegio Sindacale.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 25

Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto all'articolo 17 della Direttiva 23/2014/Ue e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra essi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea.

Per consentire l'esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine della relativa approvazione, i seguenti documenti:

- 1- la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2 - il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società con tutti i relativi documenti allegati ai sensi di legge;
- 3- gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

La trasmissione dei predetti atti e documenti avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GSM S.p.A..

Gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta l'anno l'Amministratore Unico o il Presidente, ed il Direttore generale se nominato, espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

E' sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (con sottoscrizione del proprio legale rappresentante) – sia in Assemblea, sia al di fuori di essa – informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, a condizione che detto diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una efficiente gestione sociale.

La società svolge i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti.

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della

società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti ed obbligatori per le società partecipate da Enti locali.

Bilancio e Utili

ARTICOLO 26

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme stabilite dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e riunirsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 27

Utile di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'Assemblea ordinaria.

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 28

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri e gli emolumenti.

Controversie e disposizione finale

ARTICOLO 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio di Tre Arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina, in via rituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni arbitrali vincoleranno le parti.

Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La modifica, soppressione ed eventuale reintroduzione della presente clausola

compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale: entro i successivi novanta giorni, i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 30

Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia. F.to Antonio

Consorti

F.to Gaspare Gerardi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:48:40

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Gianni Carrer

CODICE FISCALE: TINIT-CRRGNN61S23F999G

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:53:31

IMPRONTA: 34643030633834373464616363613937613465636661366134633732333239653731343661333761

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:42

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:47

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

**Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.
(art. 30 e art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)**

Tra:

- il Comune di Erto e Casso, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 28 novembre 2015;
- il Comune di Porcia, giusta deliberazione consiliare n. 104 del 26 novembre 2015;
- il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 48 del 30 novembre 2015;
- il Comune di San Vito al Tagliamento, giusta deliberazione consiliare n. 10 del 9 marzo 2016

come rappresentati dai firmatari in calce, in appresso, denominati "Enti locali"

PREMESSO CHE

- ⇒ la società "Gestione Servizi Mobilità s.p.a.", di seguito denominata "GSM spa", è una società a capitale interamente pubblico e, ai sensi e per gli effetti del disposto art. 113, 4^a comma del TUEL e smi, il capitale sociale, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing", deve essere interamente pubblico così come previsto dall'art. 5, 3^a comma dello statuto della Società stessa;
- ⇒ in data 10 marzo 2016 con atto rep. n. 65437/29052 avanti al dott. Gaspare Gerardi l'assemblea straordinaria della società ha approvato le modificazioni dello statuto necessarie alla riconfigurazione della società stessa quale gestore globale dei servizi alla mobilità attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ⇒ in base all'art. 25 dello statuto di "GSM spa":
 - a) 1^a comma:
gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto all'art. 17 della Direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche ed integrazioni;
 - b) 2^a comma:
le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra essi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- ⇒ in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali indicate in epigrafe nella parte in cui approvano la sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire a ciascuno degli Enti locali soci in "GSM s.p.a." un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come imposto dall'art. 113 del decreto legislativo più volte menzionato;
- ⇒ il sopra ricordato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- ⇒ pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di "GSM s.p.a." di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, anche a mezzo di appositi Organi di indirizzo, coordinamento e controllo, costituiti dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla Convenzione;
- ⇒ la sottoscrizione della presente Convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individuata nella società per azioni denominata "G.S.M. s.p.a." e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.
2. Anche tenuto conto dell'oggetto statutario di "G.S.M. s.p.a." approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente convenzione con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici locali:
 - a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:
 - a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;
 - b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:
 - b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;
 - b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;
 - b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;
 - b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotonde, parcheggi, ecc.);
 - b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;
 - b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;
 - c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:
 - c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;
 - c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;
 - d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:
 - d.1) la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi;
 - e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:
 - e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di "car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing".

3. L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di "G.S.M. s.p.a." eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi consigli comunali.

4. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e contratti di servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con "G.S.M. s.p.a.". Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a "G.S.M. s.p.a." un adeguato equilibrio economico-finanziario

Art. 2

Espletamento dei servizi pubblici

Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di "G.S.M. s.p.a." avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti, avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa

Art. 3

Durata

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente convenzione fino al 31 dicembre 2050 in coerenza con la durata statutaria di "G.S.M. s.p.a"
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."

Art. 4

Organi di indirizzo, coordinamento e controllo

L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di "G.S.M. s.p.a." analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da "G.S.M. s.p.a.". Questi organi vengono individuati come segue:

- a. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti locali soci;
- b. Gruppo Tecnico di Valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti.

Art. 5

Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da un Amministratore locale all'uopo formalmente delegato. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica.
2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da "G.S.M. s.p.a." e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di "G.S.M. s.p.a.", ove nominati.
3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di "G.S.M. s.p.a." nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.
4. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il budget ed il sistema del controllo di gestione della società.

Art. 6

Il Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tanti membri quanti sono gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da "G.S.M. s.p.a." e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
2. Il GTV nomina, tra i propri componenti, a maggioranza il proprio Presidente.
3. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla "G.S.M. s.p.a." tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a "G.S.M. s.p.a." per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 10% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di "G.S.M. s.p.a." e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

2. Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino i 2/3 del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a.".
5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società stessa.
Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di "G.S.M. s.p.a." uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum dei 2/3 indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.
8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.

Art. 8

Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti di "G.S.M. s.p.a." viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.
2. Una copia dell'eventuale bilancio consolidato unitamente al bilancio con tutti i relativi documenti allegati ai sensi di legge ed alla nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.
3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.

Art. 9
Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di "G.S.M. s.p.a.", dei servizi pubblici locali.

Art. 10
Recesso

1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su "G.S.M. s.p.a." di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La perdita della qualità di socio in "G.S.M. s.p.a." determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società stessa.

Art. 11
Rapporti finanziari tra Enti locali

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.

Art. 12
Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.
4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 13

Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti

1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.
2. L'attivazione dei servizi per mezzo di "G.S.M. s.p.a." è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società stessa, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.

Art. 14

Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di "G.S.M. s.p.a." per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.
2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^a comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.

La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari, secondo le modalità stabilite dal comma 2bis dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dal momento della sottoscrizione di ciascuno di essi.

COMUNE DI PORDENONE
COMUNE DI ERTO E CASSO
COMUNE DI PORCIA
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 luglio 2016

File : C:/Users/botteri.f/dikeTmpdir_2149/1535/
CONVENZIONEXCONTROLLOANALOGOXENTISOCI(QUALEGESTOREUNICOXSM-2016).PDF.P7M/

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIUSEPPE GAIARIN
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : GRNGPP47R28G914C
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 13352197
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 31/07/2014 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 30/07/2017 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 17/05/2016 08.50.11 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO DI BISCEGLIE
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : DBSNTN52H10H683B
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 13159605
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 11/06/2014 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 10/06/2017 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/06/2016 10.20.15 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO CARRARA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : CRRNTN59C07A757X
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15670220
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 09/06/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 09/06/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 08/07/2016 08.03.34 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : CLAUDIO PEDROTTI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata
Cod. Fiscale : PDRCLD50L22A952A
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 20111115151238
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 02/05/2014 07.49.05 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 02/05/2017 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 06/06/2016 12.27.15 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:48:34

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Gianni Carrer

CODICE FISCALE: TINIT-CRRGNN61S23F999G

DATA FIRMA: 15/03/2021 13:53:20

IMPRONTA: 34643030633834373464616363613937613465636661366134633732333239653731343661333761

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:45
IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:49
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

BOZZA Principi del contratto di servizio con Gestione Servizi Mobilità Spa per la regolamentazione e gestione della sosta a pagamento in comune di San Michele al Tag.to (VE).

L'anno duemilaventuno, il giorno ... del mese di, nella residenza comunale di San Michele Al Tagliamento (VE) in Piazza della Libertà n. 2, sono comparsi i Signori:

- 1) nato a ilil quale agisce in nome e per conto del Comune di San Michele al Tag.to P. I.V.A. 00325190270 in qualità di dirigente del comune stesso, di seguito chiamato Comune;
- 2) _____, nato ad _____ il _____, in veste di Amministratore Unico della Gestione Servizi Mobilità S.p.A., di seguito chiamata GSM, con sede amministrativa in Pordenone, Via Colonna n.2, (P. I.V.A. 01469190936) che legalmente rappresenta;

PREMESSO CHE:

- Gestione Servizi Mobilità Spa è l'unica azienda multiservizi a totale capitale pubblico, operatore qualificato da un ventennio nei servizi alla mobilità, sosta e viabilità, operativo in particolare con i principali Comuni della provincia di Pordenone;
- lo statuto sociale di Gestione Servizi Mobilità Spa prevede i requisiti contemplati dalle Norme in vigore in tema di società a partecipazione pubblica ed affidamento diretto, altrimenti detto "in house providing", di servizi pubblici a rilevanza economica ex art.113 DL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda l'oggetto sociale e la disciplina del controllo analogo a quello che ogni singolo Socio affidatario di servizi con la formula dell'"in house providing", deve esercitare sulla società affidataria di servizi;
- le modalità di affidamento del servizio di cui al presente contratto garantiscono il pieno e costante controllo della qualità del servizio e delle sue modalità di erogazione nonché garantiscono un controllo sui servizi affidati, analogo a quello ottenibile con una gestione diretta;
- GSM eroga la quasi totalità dei propri servizi nei confronti degli Enti Pubblici Locali soci;
- Il Comune con delibera n. ... del Consiglio Comunale ha ritenuto di acquistare una partecipazione azionaria nella Gestione Servizi Mobilità Spa, società a totale capitale pubblico ed avente i requisiti di Legge al fine di poter affidare direttamente "in house providing" dagli Enti Pubblici Locali soci;
- con la delibera citata al punto precedente il Comune ha acquistato n. ... azioni ordinarie di Gestione Servizi Mobilità Spa, pari al ... % del capitale sociale della stessa;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del, eseguibile ai sensi di legge, si è stabilita l'istituzione della sosta regolamentata a pagamento nelle zone della località di Bibione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. del sono state approvate le tariffe e le modalità operative per l'esercizio 2021 e che di anno in anno il Comune si impegna ad approvare entro il 31 gennaio;
- il Comune è titolare dei compiti di pianificazione, di individuazione delle zone di sosta da regolamentare, di controllo del servizio, di indirizzo e di approvazione dei programmi di investimento, di elaborazione della politica tariffaria e della determinazione degli orari e delle modalità di tariffazione, assumendosi in proprio la gestione strategica e di indirizzo del sistema di regolamentazione della sosta;

- GSM in tale ottica si pone quale "soggetto operativo" per la totale e completa gestione e manutenzione del sistema, con funzioni di organizzazione e gestione della parte operativa, in un regime di collaborazione che coinvolge l'Azienda e l'Ente in un comune progetto di miglioramento della qualità della circolazione, del traffico e della sosta nell'ambito cittadino, anche attraverso l'erogazione dei servizi integrativi aggiuntivi alla sosta quali il servizio per l'esecuzione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare all'interno delle "aree blu";
- GSM rappresenta uno strumento di esternalizzazione per le esigenze del Comune in quanto coniuga le logiche imprenditoriali di organizzazione delle proprie attività con il controllo strategico delle stesse da parte del medesimo Comune affidante in qualità di socio;
- risulta pertanto coerente e conveniente affidare a GSM la gestione unitaria del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di San Michele al Tag.to in quanto in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala tra tutti i comuni soci, portando giovamento e vantaggio a tutta la comunità Socia servita;
- la struttura del contratto di servizio che le parti intendono stipulare garantisce al Comune di San Michele al Tag.to un ottimale livello di controllo della qualità del servizio certamente superiore a quanto ottenibile con un appalto a soggetti terzi, sui quali non è esercitabile alcuna forma di controllo diretto ed a livello interno;
- GSM risponde quindi ai requisiti di affidamento "*in house providing*" di cui all'art. 113, comma 5 lett c) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quale società a capitale interamente di soggetti pubblici che realizza la propria attività almeno all'80% con gli enti pubblici che la controllano e con garanzia per gli stessi di controllo sul servizio erogato, analogo a quanto ottenibile con una gestione diretta;

Ciò premesso, di comune accordo, le parti stipulano:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il Comune di San Michele al Tagliamento è titolare dei compiti di pianificazione, indirizzo e gestione strategica del programma di regolamentazione della sosta nelle aree dello stesso Comune.

Il Comune di San Michele al Tagliamento si avvale di GSM S.p.A. per l'esecuzione del servizio completo di gestione della sosta a pagamento con la formula "full service" in comune di San Michele al Tagliamento ed in particolare in località Bibione, comprensivo dei sotto elencati servizi specialistici:

- collaborazione con i competenti Uffici del Comune di San Michele al Tag.to all'analisi in loco delle aree da assoggettare a pagamento della sosta o da riservare a particolari categorie di utenti, per la razionalizzazione dell'uso degli stalli disponibili e della viabilità, contribuendo alla formulazione di proposte e progetti operativi da sottoporre al vaglio della Amministrazione Comunale;
- installazione delle attrezzature utilizzabili per il pagamento della sosta (parcometri), nonché realizzazione delle relative segnaletiche orizzontali e verticali e l'attivazione di un'APP per il pagamento della sosta tramite smartphone, con oneri economici e finanziari completamente a carico del gestore
- manutenzione ordinaria, straordinaria e calendariale delle attrezzature utilizzate, interventi di adeguamento e implementazione delle stesse ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi

eccezionali;

- sostenimento di tutte le commissioni di trattamento e smaltimento della moneta, commissioni su carte di credito e debito, bancomat e APP, compreso la contabilizzazione e la rendicontazione statistica;
- informazione e controllo della sosta tramite personale dipendente di GSM, ove previsto a mezzo di attività di prevenzione, contestazione, accertamento e provvedimenti accessori, ai sensi dell'art. 17, comma 132, L.127/97, come interpretato dall'art. 68 della Legge 23.12.1999 n. 488;
- amministrazione e gestione del servizio sul sistema sosta, con raccolta e smaltimento della moneta ed espletamento di tutte le procedure e formalità burocratico amministrative e fiscali;
- Servizio per la manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare all'interno delle aree blu.

Il Comune di San Michele al Tag.to pertanto affida, a far data dal..... a GSM

la fornitura dei servizi necessari alla tariffazione della sosta nelle vie e piazze a tal fine individuate dalla Giunta Comunale con apposite delibere e successive ordinanze.

La Giunta Comunale potrà richiedere la modifica o l'ampliamento delle aree soggette a tariffazione e modificare orari e tariffe, comunque garantendo a GSM la sostenibilità economica del nuovo intervento in regime di autofinanziamento dell'operazione e con equilibrio di gestione. GSM adatterà il sistema di regolamentazione della sosta alle determinazioni/decisioni dell'Amministrazione Comunale.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni rinnovabili per altri 5 (cinque) anni alle medesime condizioni, a partire dalla firma del presente atto e fino al 31 dicembre 2025, prorogabile al 31 dicembre 2030.

L'Amministrazione Comunale e GSM S.p.A. potranno inoltre comunicare, con anticipo di almeno 180 giorni, l'eventuale recesso motivato per gravi inadempienze, insostenibilità della gestione (da parte di GSM) o disservizi che dovessero essere riscontrati nel corso dell'esecuzione di quanto previsto del presente contratto.

Al termine del contratto, il Comune di San Michele al Tagliamento si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare l'efficacia per altro periodo da determinarsi alle condizioni qui fissate, salvo accettazione della controparte.

3. REGIME TARIFFARIO - PAGAMENTO DELLA SOSTA

Orari, tariffe e giornate di tariffazione della sosta saranno determinati dall'Amministrazione Comunale con specifici atti di competenza.

Le tariffe evidenziate al pubblico sono da intendersi comprensive di I.V.A.

Il pagamento presso i parcometri potrà avvenire attraverso monete, carte di credito o debito, bancomat ed APP predisposta per il pagamento tramite smartphone.

4. PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DELLA SOSTA

GSM S.p.A. dovrà collaborare alla realizzazione degli studi e dei piani di intervento per la razionalizzazione della sosta nel Comune di San Michele al Tagliamento, mettendo a disposizione dell'Amministrazione il know how acquisito nello specifico settore.

GSM S.p.A. dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- installazione dei parcometri, nonché realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle aree blu. I parcometri dovranno essere in grado di accettare il pagamento attraverso monete,

carte di credito e debito e bancomat. Dovranno essere dotati di unità computerizzate atte a memorizzare e stampare dati a fini statistici e contabili, registrando le transazioni effettuate nonché l'entità degli incassi, sì da consentire analisi statistiche sull'utilizzo delle aree di sosta interessate ed il pieno riscontro degli importi incassati;

- mettere a disposizione degli utenti un'APP per il pagamento della sosta tramite smartphone;
- gestione e manutenzione ordinaria e calendariale dei parcometri e del relativo sistema di segnaletica stradale sulle aree blu, compresi anche gli interventi straordinari a seguito di eventi eccezionali o atti vandalici, provvedendo al ripristino delle apparecchiature e delle opere;
- vigilanza e controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree comunali adibite alla sosta a tariffa e a parcheggio a pagamento, nonché, ove previsto, del rispetto della disciplina adottata, in perfetta sincronia con il Corpo di Polizia Municipale, assicurando altresì all'utenza una costante collaborazione ed una adeguata informazione;
- attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di convenzione, con procedura sanzionatoria amministrativa, di organizzazione e verifica del relativo servizio a carico degli uffici o dei comandi a ciò preposti. **I proventi delle sanzioni saranno a totale favore del Comune e non entreranno nel conto di gestione della sosta a pagamento.**
- amministrazione dell'unità locale, apertura e chiusura parcometri, incasso e contabilizzazione in proprio degli importi, informazione all'utenza e della presenza sul territorio.

Ai fini di garantire la massima trasparenza dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi conseguiti, GSM dovrà provvedere alla tenuta di una dettagliata contabilità di gestione.

5. AUSILIARI DELLA SOSTA

L'attività di prevenzione e accertamento di cui all'art. 17 c. 132 della Legge 15.05.1997 n. 127, come interpretata dall'art. 68 della Legge 23.12.1999 n. 488, sarà effettuata dagli addetti al controllo della sosta, dipendenti di GSM, denominati "Ausiliari della Sosta" che indosseranno apposita uniforme con cartellino di identificazione e potranno espletare le proprie funzioni previa frequenza di un corso di apprendimento sul Codice della Strada tenuto presso un Comando di Polizia Municipale. Per ogni veicolo individuato in sosta irregolare dovrà essere redatto un preavviso di incorsa violazione, la cui copia verrà consegnata al Comando di Polizia Municipale. Il Comando provvederà all'espletamento della procedura sanzionatoria amministrativa. Tra gli addetti al controllo sarà individuato un Responsabile che collaborerà con il Comandante nell'organizzazione del servizio. Non sono autorizzate le conciliazioni nelle mani degli addetti. GSM, prima dell'assunzione in servizio od alla cessazione, darà tempestiva comunicazione del nominativo dell'ausiliario al Comando di Polizia Municipale. Alla comunicazione di inizio del servizio, GSM S.p.A. dovrà allegare una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal soggetto assunto, attestante:

- Cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea.
- Età non inferiore ad anni 18.
- Posizione nei confronti degli obblighi di leva.
- Idoneità fisica all'impiego.
- Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti in corso.
- Avere conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore.
- Essere in possesso di patente di guida "B",

Successivamente il Sindaco, con proprio provvedimento, conferirà singolarmente agli ausiliari le

funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di sosta nelle aree date in concessione, come previsto dall'art.17, c. 132, della Legge n. 127/1997 e art. 68 della Legge 488/1999.

6. RICONSEGNA DELLE AREE

Al termine della convenzione o in caso di recesso motivato, le opere ed i beni consegnati dall'Amministrazione Comunale, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

7. RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

GSM S.p.A. dovrà presentare, entro 30 giorni dalla fine del periodo stabilito dall'Ente per la sosta a pagamento, comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno del servizio, il rendiconto economico convenzionale della gestione, sulla base delle risultanze di quanto di seguito previsto e dei valori di conto economico civilistico compilato ai sensi dell'art. 2425 C.C. di seguito richiamati.

Tutti i proventi del servizio, compresi quelli degli abbonamenti rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, sono di spettanza di GSM, così come tutti i costi diretti, come sotto dettagliati.

Le voci dei costi e dei ricavi sono state stimate sulla base di un preventivo dettagliato che sarà allegato al presente contratto di servizio; resta convenuto tra le parti che pur restando invariabili le voci di ricavo e di costo imputabili al conto economico della gestione, i relativi numeri saranno assunti a consuntivo, documentato dalle relative pezze giustificative.

La contabilizzazione degli incassi è data da:

- resoconti stampati su carta forniti dai parcometri, che totalizzano gli incassi;
- incassi degli abbonamenti rilasciati dal Comando di Polizia Municipale;
- incassi bancari derivanti dai circuiti VISA o MASTERCARD relativi a pagamenti effettuati con carte di credito, debito e bancomat;
- proventi tramite l'APP Phonzie, documentabile scaricando dal sito i dettagli delle operazioni;
- resoconti delle altre eventuali forme di pagamento adottate.

GSM provvederà direttamente al versamento mensile dell'IVA in vigore sugli incassi.

I costi annui saranno rappresentati sulla base dei seguenti raggruppamenti

funzionali:

- ammortamento dei parcometri;
- costi di manutenzione attrezzature e rifacimento e manutenzione segnaletica orizzontale, verticale zona parcometro, realizzata a regola d'arte, in relazione al genere di intervento; tenendo conto anche delle norme di sicurezza;
- personale per gestione e servizio, controllo della sosta, informazione all'utenza, segnalazione dei comportamenti illeciti in materia di sosta, nelle zone affidate alla autorità di Polizia Municipale a mezzo di personale dipendente di GSM S.p.A., abilitato alle funzioni di "Ausiliario della Sosta", ai sensi di Legge: costi consuntivi e complessivi, comprensivi di fiscalità indotta, TFR, divise e trattamenti accessori.
- Nolo autoveicolo per effettuazione incassi;
- Spese di incasso, commissioni bancarie, commissioni conta, impacchettamento e smaltimento moneta, commissioni APP per il pagamento tramite smartphone.
- spese relative ad eventuali modifiche al sistema in seguito a richieste ed indicazioni dell'Amministrazione Comunale: costi consuntivi risultanti a bilancio civilistico ex art. 2425 C.C.;
- amministrazione e generali di gestione, studio e progettazione esecutiva sistema sosta, direzione e

coordinamento lavori.

Rimane inteso che la TOSAP ed eventuali oneri, imposte, tasse locali ed eventuali oneri accessori sono a carico del Comune.

Tutti gli importi incassati verranno trattenuti da GSM fino alla copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati, e per la parte eccedente il gestore operativo verserà al Comune di San Michele al Tagliamento un canone annuo assoggettato ad IVA 22% omnicomprensivo per il servizio affidato pari al 90% (novanta per cento) del risultante margine di gestione ante imposte dirette. GSM dovrà presentare il rendiconto di gestione entro 30 giorni dal termine della stagione di esercizio della sosta a pagamento (di norma 30 settembre di ogni anno), comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno e versare quanto dovuto al Comune di San Michele al Tag.to entro trenta giorni dall'emissione della fattura di addebito del canone.

Qualora detti importi nel corso della convenzione non fossero sufficienti alla copertura dei costi della gestione operativa, nulla sarà dovuto dal Comune di San Michele al Tagliamento per la quota mancante. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio di gestione sarà considerato giusta causa di recesso anticipato dalla presente convenzione da parte di GSM. Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

8. OBBLIGHI DI GSM

GSM è obbligata a:

- non permettere altro uso delle aree destinate a parcheggio di autoveicoli, diverso da quanto determinato dall'Amministrazione Comunale. Alcune aree potranno essere riservate ad uso diverso per consentire lo svolgimento di brevi e non continuative manifestazioni di varia natura, previa comunicazione a GSM che dovrà attenersi senza pretesa di risarcimento.
- provvedere alla gestione, sorveglianza, manutenzione della segnaletica e delle attrezzature, in tutte le aree e siti oggetto della presente convenzione, ed alla esazione delle tariffe conseguenti, fermo restando che il Comune di San Michele al Tag.to si riserva di effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento della gestione a mezzo del proprio personale.
- garantire che il personale dipendente mantenga un costante contegno corretto ed irrepreensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di San Michele al Tag.to di sollecitare provvedimenti disciplinari presso GSM;
- rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dalla gestione dei parcheggi, possa derivare al Comune e a terzi – esclusa ogni responsabilità in caso di furto totale o parziale delle autovetture in sosta o dei beni ivi contenuti;
- provvedere alla documentazione statistica dell'utilizzo dei parcheggi, e sulle caratteristiche delle soste, nei limiti delle informazioni rilasciate dagli strumenti operativi.

9. OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di San Michele al Tag.to dovrà provvedere a garantire la massima collaborazione e sinergia tra l'operato dei propri Uffici e l'attività di GSM, istituendo adeguati canali informativi.

Il Comune di San Michele al Tagliamento garantirà inoltre l'emissione e l'esecuzione delle eventuali ordinanze di sgombero e/o transennamento delle aree da sottoporre a manutenzione, sulla base delle richieste presentate da GSM nonché delle effettive esigenze.

Il Comune nello specifico è obbligato a:

- Mettere a disposizione di GSM le aree di sosta libere da ostacoli e lavori in corso, con fondo stradale piano e normalmente utilizzabile;
- Fornire in anticipo di almeno 15 giorni la delibera di Giunta Comunale e la relativa ordinanza che fissa le tariffe, abbonamenti, orari, e modalità operative in genere;
- Fornire la modulistica cartacea per il rilievo delle contravvenzioni, ovvero i sistemi elettronici utilizzati a tale scopo;
- Produrre entro cinque giorni lavorativi i decreti di nomina a firma del Sindaco, degli ausiliari della sosta;
- Recepire i preavvisi di incorsa violazione dagli ausiliari della sosta ed inoltrare direttamente gli stessi.
- Gestire presso l'ufficio della Polizia Municipale tutte le attività di rilascio degli abbonamenti, provvedendo a versarne il ricavato a GSM con periodicità da concordare tra le parti.
- Mettere a disposizione di GSM un ufficio in località Bibione dal quale possano partire e rientrare gli ausiliari della sosta.

10. ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attrezzature per la gestione del servizio e degli impianti (parcometri) di proprietà GSM, intendendosi il Comune esonerato da ogni conseguenza diretta ed indiretta.

GSM dovrà contrarre adeguata assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi suddetti per tutta la durata del rapporto.

11. DECADENZA, REVOCA E PENALI

GSM S.p.A. incorre nella decadenza della convenzione quando, previa diffida a provvedere nel termine dei 30 gg.:

- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
- compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione, e non rimossi in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- permetta l'utilizzo anche parziale o temporaneo dei posti auto sui quali eroga il servizio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione.

Salvo quanto sopra indicato in materia di decadenza e revoca, GSM S.p.A., ove non rispetti disposizioni di legge o regolamentari, ovvero violi disposizioni contenute nel presente contratto è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 250,00 a € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza od alla recidività.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, rispetto alla quale GSM S.p.A. avrà facoltà di presentare sue controdeduzioni entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della contestazione stessa che potrà avvenire anche tramite PEC.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione saranno notificate alla controparte in via amministrativa.

L'ammontare della penale dovrà essere versato al Comune mediante Conto Corrente intestato alla Tesoreria Comunale, entro 30 giorni (trenta) dalla data di notifica alla stessa GSM S.p.A., pena la revoca dell'affidamento del servizio.

12. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto a totale carico di GSM (escludendo le attività di rilascio degli abbonamenti di cui all'art. 9) , che vi dovrà provvedere attraverso la propria organizzazione tecnica e amministrativa, anche mediante l'apporto di terzi, con la massima scrupolosità ed ogni cautela necessaria per la salvaguardia degli interessi e dell'immagine del Comune di San Michele al Tagliamento ed osservando tutte le norme, la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

13. FORO COMPETENTE

Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, sarà competente il foro di Pordenone.

14. REGISTRAZIONE

Trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A. è fatto obbligo di registrazione nel solo caso d'uso, ex art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso Decreto si richiede all'atto della registrazione del presente atto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, compreso e sottoscritto li.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:49
IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:51
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437



Rif. S4187/dsd

Comune di San Michele al Tagliamento
c.a. Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale
Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Pec: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO: *S4187 Acquisizione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento di azioni del capitale sociale di GSM S.P.A.*

Ad esito della valutazione delle informazioni trasmesse in data 7 aprile 2021 con riferimento all'acquisizione da parte di codesta amministrazione di una quota societaria in GSM S.p.A., si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 4 maggio 2021, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere a ulteriori accertamenti ai sensi della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, in quanto l'operazione non presenta profili di possibile contrasto con le norme a tutela della concorrenza

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:51

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:52

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

Buongiorno,

in qualità di revisore unico del Comune, invio in allegato il mio parere sulla proposta di acquisizione azioni di "Gestione Servizi Mobilità S.p.A." di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento

Con i migliori saluti

Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento



Città Metropolitana di Venezia

**Parere del
Revisore Unico**
sulla proposta di
acquisizione azioni di “Gestione
Servizi Mobilità S.p.A.” di
Pordenone ed affidamento in
house del servizio relativo alla
gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento senza custodia nel
Comune di San Michele al
Tagliamento (VE)

IL REVISORE UNICO

dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento

Revisore Unico

Verbale n. 12 del 10 maggio 2021

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento

premessò che

- l'Ente, allo scopo di gestire i parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nella località di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, intende procedere all'acquisto di n. 3 azioni della società Gestione Servizi Mobilità S.p.A. di Pordenone (in seguito GSM) e di affidare alla stessa il contratto di gestione della sosta a pagamento in Comune secondo il modello dell'*in-house providing*;
- l'acquisto di partecipazioni in Società già costituite, ai sensi del D.lgs. 175/2016, va deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente e che l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.lgs.;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.lgs. 267/2000, prevede che l'Organo di revisione esprima il proprio parere sulla *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*;

considerato che

- GSM S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali, soggetta, per disposizioni Statutarie, a controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci;
- lo Statuto della Società GSM S.p.A. prevede il modello "*in-house providing*" per i servizi pubblici oggetto di affidamento da parte dell'Ente;
- è stata predisposta – ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016 – un'apposita relazione che reca le motivazioni inerenti all'acquisizione di n. 3 azioni della società GSM S.p.A.;
- è stata predisposta e pubblicata nel sito internet dell'Ente - ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 - un'apposita relazione da parte del Comandante della Polizia Locale che illustra le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;
- gli importi previsti per l'acquisizione delle azioni GSM e per le spese di affidamento sono stati previsti nel bilancio di previsione 2021-2023

tenuto conto

- che nelle citate relazioni vengono illustrate le ragioni di convenienza dell'acquisto delle azioni e dell'affidamento;
- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** alla proposta di deliberazione proposta di acquisizione azioni di "Gestione Servizi Mobilità S.p.A." di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento.

Venezia, 10 maggio 2021

Il revisore Unico

dott. Federico Vallesse



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:54

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:54

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

Per dichiarazione di voto su :

Punto del giorno nr. 3 O.D.G. del Consiglio Comunale del 13 maggio 2021

Premetto che il dubbio, la necessità, la richiesta di approfondire qualsiasi argomento, in questo caso una delibera che doveva essere votata in Consiglio Comunale, è sempre legittimo e doveroso farlo se serve a fare chiarezza.

Il Consigliere Vizzon però non si è limitato a manifestare questo suo dubbio in Consiglio Comunale, non si è limitato ad una mera descrizione dei fatti, è voluto andare oltre.

Mi spiego meglio: ho letto con attenzione le informazioni trasmesse dal Consigliere Vizzon a:

- Sindaco di San Michele al Tagliamento;
- Al nostro Segretario Generale ;
- Al revisore unico;
- alla Corte dei Conti;
- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

e onestamente più che dubbi le sue mi son sembrate certezze al punto tale che all'interno troviamo delle affermazioni che vanno ben oltre il diritto sacrosanto di critica sull'operato della politica .

Ve ne cito alcune:

Inizia con: “ **Dall'analisi effettuata agli atti in esame sono emersi tre gravi illeciti**” vedremo poi che questi tre gravi illeciti citati verranno smontati punto per punto da AGCM .

Di seguito : “**tale astratta indicazione non corrisponde al vero, anzi è falsa**”;

prosegue con: “**omettendo intenzionalmente**”;

ed ancora : “**si fonda su un'ingannevole relazione**”;

proseguendo troviamo: “**ha invece preferito escludere con destrezza**”;

e di seguito : “ **E' del tutto evidente il metodo surrettizio utilizzato dal Comune di San Michele che con malizia si è sottratto ad un obbligo concreto con l'unico scopo di mettere da parte la propria partecipata ASVO Spa sulla gestione dei parcheggi.....**”. (dove sappiamo tutti che il termine surrettizio corrisponde a: falso, ambiguo, fraudolento, furtivo, ingannevole).

Sempre nella stessa comunicazione troviamo una tabella denominata “ **Tabella di stima espressa in euro** “ dove, spero in modo involontario, vengono presentati dei calcoli completamente errati (che nulla hanno a che fare con la matematica o con il modo di calcolare l'aggio previsto a favore della ditta) e comunque casualmente a sfavore del Comune.

A mio modesto avviso si tratta di affermazioni gravi, offensive sotto tutti i punti di vista, viene attribuito a questa Amministrazione un comportamento fraudolento, di discredito, vengono attribuiti dei fatti del tutto estranei con quanto realmente accaduto.

Alla luce della risposta inviata da AGCM al Comune di San Michele al Tagliamento come anche la risposta che la stessa ha inviato al Consigliere Vizzon emerge che non vi è un'attribuzione di fatti veri e propri su quanto dedotto dallo stesso Consigliere.

Quanto segue è solo una mia personalissima opinione dopo letto risposta di AGCM anche perchè capiamo tutti che l'Autorità Giudiziaria sarebbe forse l'unico soggetto effettivamente in grado di comprendere se sia stato o meno superato il limite in merito a quanto dichiarato e trasmesso dal Consigliere Vizzon a vari destinatari . Si può pertanto arrivare alle seguenti considerazioni:

- 1) Posso ipotizzare che tutto quanto dichiarato aveva solo lo scopo di screditare amministratori e dipendenti che hanno redatto gli atti al punto tale che probabilmente e sottolineo probabilmente , si potrebbe anche ipotizzare un utilizzo diffamante di alcuni termini.
- 2) L'unica cosa che ha prodotto è stata una notevole perdita di tempo che va sommata al difficile periodo pandemico che già di suo tende a dilattare i tempi di conclusione dei procedimenti .

- 3) Un modo di fare politica che non ci appartiene e che non porta di certo benefici alla collettività anzi, pregiudica la fiducia e la credibilità nei confronti delle Istituzioni.
- 4) Letta la risposta di AGCM sarebbero quanto meno doverose le scuse da parte del Consigliere per i termini impropri usati, se non ritiene di farle alla parte politica le faccia quantomeno ai dipendenti comunali che han lavorato a questa delibera.

In merito al punto il mio voto sarà favorevole .

Chiedo cortesemente al Segretario Generale di allegare alla deliberazione , oltre alla risposta di AGCM al Comune anche la risposta che la stessa ha inviato al Consigliere Vizzon e la presente dichiarazione.

San Michele al T. 13.05.2021

Consigliere Comunale
Pier Matteo Fanfin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:59
IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:56
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

30
1990
2020



Rif. S4184/dsd

Cons. Giorgio Vizzon
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)

TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO: *S4184 Comune di San Michele al Tagliamento/Affidamento servizio gestione parcheggi pubblici a pagamento – segnalazione del 29 marzo 2021.*

Con la presente si comunica che, nella sua adunanza del 4 maggio 2021, l'Autorità ha esaminato le comunicazioni in oggetto. In tale occasione, l'Autorità ha valutato i fatti rappresentati e ha ritenuto che in relazione agli stessi non risultano, allo stato, emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'Autorità, preliminarmente osserva che il tema dell'affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento è stato già affrontato in passato, anche in interventi segnalatori, in cui l'Autorità ha riconosciuto, in via generale, la natura di servizio pubblico locale della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e, pur avendo sempre auspicato il ricorso al mercato per l'affidamento di tale servizio, ha riconosciuto l'esistenza di ragioni che possono condurre le amministrazioni all'individuazione di un unico soggetto cui affidare in esclusiva la gestione del servizio e non ha escluso la possibilità di ricorrere all'affidamento *in house*¹.

Partendo da tale presupposto, l'Autorità - valutato conformemente ai propri precedenti in materia come, nel caso di specie, ricorrano gli estremi di legge per l'affidamento *in house* del servizio in questione - ha preso atto delle motivazioni e argomentazioni fornite dall'Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento in merito alla circostanza per cui le società presenti sul registro Me.Pa. non avessero tra i prodotti inseriti a catalogo la totalità dei servizi richiesti dal Comune, nonché in merito alla convenienza economica della soluzione proposta - rispetto alla quale nessun costo rimane

¹ AS957 COMUNE DI MONZA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO, del 25 maggio 2012.

in carico all'Amministrazione- a beneficio degli interessi della collettività.

Quanto al mancato affidamento del servizio alla società ASVO, già partecipata dal Comune, rileva che tale società abbia espressamente dichiarato che *“non ha previsto di attivare nell'ordinaria programmazione triennale tale servizio”*, nonché la circostanza fattuale per cui tale servizio non sia mai stato effettuato dalla società in questione, sebbene rientrante tra le proprie attività statutarie, al contrario della società GSM S.p.A. che risulta detenere specifica esperienza nel settore. Infine, con riferimento al presunto aumento delle tariffe di parcheggio, è emerso che la delibera di aumento del prezzo orario per la sosta è stata adottata a dicembre 2019, quindi precedentemente alla decisione di affidare *in house* il servizio alla società GSM S.p.A.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha ritenuto non sussistere, allo stato, i presupposti per l'esercizio dei poteri segnalatori di cui all'art. 21 bis della legge n. 287/90 nei confronti della decisione adottata dal Comune di San Michele al Tagliamento.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

Firmato
digitalmente da

FILIPPO ARENA

C = IT
Data e ora della firma:
06/05/2021 13:54:13

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:59:57
IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara
CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H
DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:55
IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

BOZZA Principi del contratto di servizio con Gestione Servizi Mobilità Spa per la regolamentazione e gestione della sosta a pagamento in comune di San Michele al Tag.to (VE).

L'anno duemilaventuno, il giorno ... del mese di, nella residenza comunale di San Michele Al Tagliamento (VE) in Piazza della Libertà n. 2, sono comparsi i Signori:

1) nato a il il quale agisce in nome e per conto del Comune di San Michele al Tag.to P. I.V.A. 00325190270 in qualità di dirigente del comune stesso, di seguito chiamato Comune;

2) _____, nato ad _____ il _____, in veste di Amministratore Unico della Gestione Servizi Mobilità S.p.A., di seguito chiamata GSM, con sede amministrativa in Pordenone, Via Colonna n.2, (P. I.V.A. 01469190936) che legalmente rappresenta;

PREMESSO CHE:

- Gestione Servizi Mobilità Spa è l'unica azienda multiservizi a totale capitale pubblico, operatore qualificato da un ventennio nei servizi alla mobilità, sosta e viabilità, operativo in particolare con i principali Comuni della provincia di Pordenone;

- lo statuto sociale di Gestione Servizi Mobilità Spa prevede i requisiti contemplati dalle Norme in vigore in tema di società a partecipazione pubblica ed affidamento diretto, altrimenti detto "in house providing", di servizi pubblici a rilevanza economica ex art.113 DL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda l'oggetto sociale e la disciplina del controllo analogo a quello che ogni singolo Socio affidatario di servizi con la formula dell'"in house providing", deve esercitare sulla società affidataria di servizi;

- le modalità di affidamento del servizio di cui al presente contratto garantiscono il pieno e costante controllo della qualità del servizio e delle sue modalità di erogazione nonché

garantiscono un controllo sui servizi affidati, analogo a quello ottenibile con una gestione diretta;

- GSM eroga la quasi totalità dei propri servizi nei confronti degli Enti Pubblici Locali soci;

- Il Comune con delibera n. ... del Consiglio Comunale ha ritenuto di acquistare una partecipazione azionaria nella Gestione Servizi Mobilità Spa, società a totale capitale pubblico ed avente i requisiti di Legge al fine di poter affidare direttamente “in house providing” dagli Enti Pubblici Locali soci;

- con la delibera citata al punto precedente il Comune ha acquistato n. ... azioni ordinarie di Gestione Servizi Mobilità Spa, pari al ... % del capitale sociale della stessa;

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del, eseguibile ai sensi di legge, si è stabilita l'istituzione della sosta regolamentata a pagamento nelle zone della località di Bibione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. del sono state approvate le tariffe e le modalità operative per l'esercizio 2021 e che di anno in anno il Comune si impegna ad approvare entro il 31 gennaio;

- il Comune è titolare dei compiti di pianificazione, di individuazione delle zone di sosta da regolamentare, di controllo del servizio, di indirizzo e di approvazione dei programmi di investimento, di elaborazione della politica tariffaria e della determinazione degli orari e delle modalità di tariffazione, assumendosi in proprio la gestione strategica e di indirizzo del sistema di regolamentazione della sosta;

- GSM in tale ottica si pone quale "soggetto operativo" per la totale e completa gestione e manutenzione del sistema, con funzioni di organizzazione e gestione della parte operativa, in un regime di collaborazione che coinvolge l'Azienda e l'Ente in un comune progetto di miglioramento della qualità della circolazione, del traffico e della

sosta nell'ambito cittadino, anche attraverso l'erogazione dei servizi integrativi aggiuntivi alla sosta quali il servizio per l'esecuzione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare all'interno delle "aree blu";

- GSM rappresenta uno strumento di esternalizzazione per le esigenze del Comune in quanto coniuga le logiche imprenditoriali di organizzazione delle proprie attività con il controllo strategico delle stesse da parte del medesimo Comune affidante in qualità di socio;
- risulta pertanto coerente e conveniente affidare a GSM la gestione unitaria del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di San Michele al Tag.to in quanto in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala tra tutti i comuni soci, portando giovamento e vantaggio a tutta la comunità Socia servita;
- la struttura del contratto di servizio che le parti intendono stipulare garantisce al Comune di San Michele al Tag.to un ottimale livello di controllo della qualità del servizio certamente superiore a quanto ottenibile con un appalto a soggetti terzi, sui quali non è esercitabile alcuna forma di controllo diretto ed a livello interno;
- GSM risponde quindi ai requisiti di affidamento "*in house providing*" di cui all'art. 113, comma 5 lett c) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quale società a capitale interamente di soggetti pubblici che realizza la propria attività almeno all'80% con gli enti pubblici che la controllano e con garanzia per gli stessi di controllo sul servizio erogato, analogo a quanto ottenibile con una gestione diretta;

Ciò premesso, di comune accordo, le parti stipulano:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il Comune di San Michele al Tagliamento è titolare dei compiti di pianificazione, indirizzo e gestione strategica del programma di regolamentazione della sosta nelle aree

dello stesso Comune.

Il Comune di San Michele al Tagliamento si avvale di GSM S.p.A. per l'esecuzione del servizio completo di gestione della sosta a pagamento con la formula "full service" in comune di San Michele al Tagliamento ed in particolare in località Bibione, comprensivo dei sotto elencati servizi specialistici:

- collaborazione con i competenti Uffici del Comune di San Michele al Tag.to all'analisi in loco delle aree da assoggettare a pagamento della sosta o da riservare a particolari categorie di utenti, per la razionalizzazione dell'uso degli stalli disponibili e della viabilità, contribuendo alla formulazione di proposte e progetti operativi da sottoporre al vaglio della Amministrazione Comunale;
- installazione delle attrezzature utilizzabili per il pagamento della sosta (parcometri), nonché realizzazione delle relative segnaletiche orizzontali e verticali e l'attivazione di un'APP per il pagamento della sosta tramite smartphone, con oneri economici e finanziari completamente a carico del gestore;
- manutenzione ordinaria, straordinaria e calendariale delle attrezzature utilizzate, interventi di adeguamento e implementazione delle stesse ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali;
- sostenimento di tutte le commissioni di trattamento e smaltimento della moneta, commissioni su carte di credito e debito, bancomat e APP, compreso la contabilizzazione e la rendicontazione statistica;
- informazione e controllo della sosta tramite personale dipendente di GSM, ove previsto a mezzo di attività di prevenzione, contestazione, accertamento e provvedimenti accessori, ai sensi dell'art. 17, comma 132, L.127/97, come interpretato dall'art. 68 della Legge 23.12.1999 n. 488;
- amministrazione e gestione del servizio sul sistema sosta, con raccolta e

smaltimento della moneta ed espletamento di tutte le procedure e formalità burocratico amministrative e fiscali;

▪ Servizio per la manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare all'interno delle aree blu.

Il Comune di San Michele al Tag.to pertanto affida, a far data dal a GSM

la fornitura dei servizi necessari alla tariffazione della sosta nelle vie e piazze a tal fine individuate dalla Giunta Comunale con apposite delibere e successive ordinanze.

La Giunta Comunale potrà richiedere la modifica o l'ampliamento delle aree soggette a tariffazione e modificare orari e tariffe, comunque garantendo a GSM la sostenibilità economica del nuovo intervento in regime di autofinanziamento dell'operazione e con equilibrio di gestione. GSM adatterà il sistema di regolamentazione della sosta alle determinazioni/decisioni dell'Amministrazione Comunale.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni rinnovabili per altri 5 (cinque) anni alle medesime condizioni, a partire dalla firma del presente atto e fino al 31 dicembre 2025, prorogabile al 31 dicembre 2030.

L'Amministrazione Comunale e GSM S.p.A. potranno inoltre comunicare, con anticipo di almeno 180 giorni, l'eventuale recesso motivato per gravi inadempienze, insostenibilità della gestione (da parte di GSM) o disservizi che dovessero essere riscontrati nel corso dell'esecuzione di quanto previsto del presente contratto.

Al termine del contratto, il Comune di San Michele al Tagliamento si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovarne l'efficacia per altro periodo da determinarsi alle condizioni qui fissate, salvo accettazione della controparte.

3. REGIME TARIFFARIO - PAGAMENTO DELLA SOSTA

Orari, tariffe e giornate di tariffazione della sosta saranno determinati

dall'Amministrazione Comunale con specifici atti di competenza.

Le tariffe evidenziate al pubblico sono da intendersi comprensive di I.V.A.

Il pagamento presso i parcometri potrà avvenire attraverso monete, carte di credito o debito, bancomat ed APP predisposta per il pagamento tramite smartphone.

4. PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DELLA SOSTA

GSM S.p.A. dovrà collaborare alla realizzazione degli studi e dei piani di intervento per la razionalizzazione della sosta nel Comune di San Michele al Tagliamento, mettendo a disposizione dell'Amministrazione il know how acquisito nello specifico settore.

GSM S.p.A. dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- installazione dei parcometri, nonché realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle aree blu. I parcometri dovranno essere in grado di accettare il pagamento attraverso monete, carte di credito e debito e bancomat. Dovranno essere dotati di unità computerizzate atte a memorizzare e stampare dati a fini statistici e contabili, registrando le transazioni effettuate nonché l'entità degli incassi, sì da consentire analisi statistiche sull'utilizzo delle aree di sosta interessate ed il pieno riscontro degli importi incassati;
- mettere a disposizione degli utenti un'APP per il pagamento della sosta tramite smartphone;
- gestione e manutenzione ordinaria e calendariale dei parcometri e del relativo sistema di segnaletica stradale sulle aree blu, compresi anche gli interventi straordinari a seguito di eventi eccezionali o atti vandalici, provvedendo al ripristino delle apparecchiature e delle opere;
- vigilanza e controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree comunali adibite alla sosta a tariffa e a parcheggio a pagamento, nonché, ove previsto, del rispetto della disciplina adottata, in perfetta sincronia con il Corpo di

▪ Polizia Municipale, assicurando altresì all'utenza una costante collaborazione ed una adeguata informazione;

▪ attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di convenzione, con procedura sanzionatoria amministrativa, di organizzazione e verifica del relativo servizio a carico degli uffici o dei comandi a ciò preposti. **I proventi delle sanzioni saranno a totale favore del Comune e non entreranno nel conto di gestione della sosta a pagamento.**

▪ amministrazione dell'unità locale, apertura e chiusura parcometri, incasso e contabilizzazione in proprio degli importi, informazione all'utenza e della presenza sul territorio.

Ai fini di garantire la massima trasparenza dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi conseguiti, GSM dovrà provvedere alla tenuta di una dettagliata contabilità di gestione.

5. AUSILIARI DELLA SOSTA

L'attività di prevenzione e accertamento di cui all'art. 17 c. 132 della Legge 15.05.1997 n. 127, come interpretata dall'art. 68 della Legge 23.12.1999 n. 488, sarà effettuata dagli addetti al controllo della sosta, dipendenti di GSM, denominati "Ausiliari della Sosta" che indosseranno apposita uniforme con cartellino di identificazione e potranno espletare le proprie funzioni previa frequenza di un corso di apprendimento sul Codice della Strada tenuto presso un Comando di Polizia Municipale. Per ogni veicolo individuato in sosta irregolare dovrà essere redatto un preavviso di incorsa violazione, la cui copia verrà consegnata al Comando di Polizia Municipale. Il Comando provvederà all'espletamento della procedura sanzionatoria amministrativa. Tra gli addetti al controllo sarà individuato un Responsabile che collaborerà con il Comandante nell'organizzazione del servizio. Non sono autorizzate le conciliazioni nelle mani degli

addetti. GSM, prima dell'assunzione in servizio od alla cessazione, darà tempestiva comunicazione del nominativo dell'ausiliario al Comando di Polizia Municipale. Alla comunicazione di inizio del servizio, GSM S.p.A. dovrà allegare una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal soggetto assunto, attestante:

- Cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea.
- Et  non inferiore ad anni 18.
- Posizione nei confronti degli obblighi di leva.
- Idoneit  fisica all'impiego.
- Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti in corso.
- Avere conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore.
- Essere in possesso di patente di guida "B",

Successivamente il Sindaco, con proprio provvedimento, conferir  singolarmente agli ausiliari le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di sosta nelle aree date in concessione, come previsto dall'art.17, c. 132, della Legge n. 127/1997 e art. 68 della Legge 488/1999.

6. RICONSEGNA DELLE AREE

Al termine della convenzione o in caso di recesso motivato, le opere ed i beni consegnati dall'Amministrazione Comunale, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

7. RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

GSM S.p.A. dovr  presentare, entro 30 giorni dalla fine del periodo stabilito dall'Ente per la sosta a pagamento, comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno del servizio, il rendiconto economico convenzionale della gestione, sulla base delle risultanze di quanto di seguito previsto e dei valori di conto economico civilistico compilato ai sensi

dell'art. 2425 C.C. di seguito richiamati.

Tutti i proventi del servizio, compresi quelli degli abbonamenti rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, sono di spettanza di GSM, così come tutti i costi diretti, come sotto dettagliati.

Le voci dei costi e dei ricavi sono state stimate sulla base di un preventivo dettagliato che sarà allegato al presente contratto di servizio; resta convenuto tra le parti che pur restando invariabili le voci di ricavo e di costo imputabili al conto economico della gestione, i relativi numeri saranno assunti a consuntivo, documentato dalle relative pezze giustificative.

La contabilizzazione degli incassi è data da:

- resoconti stampati su carta forniti dai parcometri, che totalizzano gli incassi;
- incassi degli abbonamenti rilasciati dal Comando di Polizia Municipale;
- incassi bancari derivanti dai circuiti VISA o MASTERCARD relativi a pagamenti effettuati con carte di credito, debito e bancomat;
- proventi tramite l'APP Phonzie, documentabile scaricando dal sito i dettagli delle operazioni;
- resoconti delle altre eventuali forme di pagamento adottate.

GSM provvederà direttamente al versamento mensile dell'IVA in vigore sugli incassi.

I costi annui saranno rappresentati sulla base dei seguenti raggruppamenti

funzionali:

- ammortamento dei parcometri; il costo comprensivo del prezzo di acquisto, installazione in loco, programmazione e attivazione del bancario saranno ammortizzati in 5 (cinque) esercizi. Al termine del 5° esercizio sarà trasferita la proprietà degli stessi al Comune di San Michele al Tagliamento al valore simbolico di € 1 (uno) cadauno oltre iva di legge

<ul style="list-style-type: none"> costi di manutenzione attrezzature e rifacimento e manutenzione segnaletica
orizzontale, verticale zona parcometro, realizzata a regola d'arte, in relazione al genere
di intervento; tenendo conto anche delle norme di sicurezza;
<ul style="list-style-type: none"> personale per gestione e servizio, controllo della sosta, informazione all'utenza,
segnalazione dei comportamenti illeciti in materia di sosta, nelle zone affidate alla
autorità di Polizia Municipale a mezzo di personale dipendente di GSM S.p.A., abilitato
alle funzioni di "Ausiliario della Sosta", ai sensi di Legge: costi consuntivi e
complessivi, comprensivi di fiscalità indotta, TFR, divise e trattamenti accessori.
<ul style="list-style-type: none"> Nolo autoveicolo per effettuazione incassi;
<ul style="list-style-type: none"> Spese di incasso, commissioni bancarie, commissioni conta, impacchettamento e
smaltimento moneta, commissioni APP per il pagamento tramite smartphone.
<ul style="list-style-type: none"> spese relative ad eventuali modifiche al sistema in seguito a richieste ed indicazioni
dell'Amministrazione Comunale: costi consuntivi risultanti a bilancio civilistico ex art.
2425 C.C.;
<ul style="list-style-type: none"> amministrazione e generali di gestione, studio e progettazione esecutiva sistema
sosta, direzione e coordinamento lavori.
Rimane inteso che la TOSAP ed eventuali oneri, imposte, tasse locali ed eventuali oneri
accessori sono a carico del Comune.
Tutti gli importi incassati verranno trattenuti da GSM fino alla copertura dei costi di
fornitura dei servizi prestati, e per la parte eccedente il gestore operativo verserà al
Comune di San Michele al Tagliamento un canone annuo assoggettato ad IVA 22%
omnicomprensivo per il servizio affidato pari al 90% (novanta per cento) del risultante
marginale di gestione ante imposte dirette. GSM dovrà presentare il rendiconto di
gestione entro 30 giorni dal termine della stagione di esercizio della sosta a pagamento
(di norma 30 settembre di ogni anno), comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno

e versare quanto dovuto al Comune di San Michele al Tag.to entro trenta giorni dall'emissione della fattura di addebito del canone.

Qualora detti importi nel corso della convenzione non fossero sufficienti alla copertura dei costi della gestione operativa, nulla sarà dovuto dal Comune di San Michele al Tagliamento per la quota mancante. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio di gestione sarà considerato giusta causa di recesso anticipato dalla presente convenzione da parte di GSM. Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

8. OBBLIGHI DI GSM

GSM è obbligata a:

- non permettere altro uso delle aree destinate a parcheggio di autoveicoli, diverso da quanto determinato dall'Amministrazione Comunale. Alcune aree potranno essere riservate ad uso diverso per consentire lo svolgimento di brevi e non continuative manifestazioni di varia natura, previa comunicazione a GSM che dovrà attenersi senza pretesa di risarcimento.
- provvedere alla gestione, sorveglianza, manutenzione della segnaletica e delle attrezzature, in tutte le aree e siti oggetto della presente convenzione, ed alla esazione delle tariffe conseguenti, fermo restando che il Comune di San Michele al Tag.to si riserva di effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento della gestione a mezzo del proprio personale.
- garantire che il personale dipendente mantenga un costante contegno corretto ed irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di San Michele al Tag.to di sollecitare provvedimenti disciplinari presso GSM;
- rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dalla gestione dei parcheggi, possa derivare al Comune e a terzi – esclusa ogni responsabilità in caso di furto totale o parziale delle autovetture in sosta o dei beni

ivi contenuti;

- provvedere alla documentazione statistica dell'utilizzo dei parcheggi, e sulle caratteristiche delle soste, nei limiti delle informazioni rilasciate dagli strumenti operativi.

9. OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di San Michele al Tag.to dovrà provvedere a garantire la massima collaborazione e sinergia tra l'operato dei propri Uffici e l'attività di GSM, istituendo adeguati canali informativi.

Il Comune di San Michele al Tagliamento garantirà inoltre l'emissione e l'esecuzione delle eventuali ordinanze di sgombero e/o transennamento delle aree da sottoporre a manutenzione, sulla base delle richieste presentate da GSM nonché delle effettive esigenze.

Il Comune nello specifico è obbligato a:

- Mettere a disposizione di GSM le aree di sosta libere da ostacoli e lavori in corso, con fondo stradale piano e normalmente utilizzabile;
- Fornire in anticipo di almeno 15 giorni la delibera di Giunta Comunale e la relativa ordinanza che fissa le tariffe, abbonamenti, orari, e modalità operative in genere;
- Fornire la modulistica cartacea per il rilievo delle contravvenzioni, ovvero i sistemi elettronici utilizzati a tale scopo;
- Produrre entro cinque giorni lavorativi i decreti di nomina a firma del Sindaco, degli ausiliari della sosta;
- Recepire i preavvisi di incorsa violazione dagli ausiliari della sosta ed inoltrare direttamente gli stessi.
- Gestire presso l'ufficio della Polizia Municipale tutte le attività di rilascio degli abbonamenti, provvedendo a versarne il ricavato a GSM con periodicità da concordare tra le parti.

- Mettere a disposizione di GSM un ufficio in località Bibione dal quale possano

partire e rientrare gli ausiliari della sosta.

10. ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attrezzature per la gestione del servizio e degli impianti (parcometri) di proprietà GSM, intendendosi il Comune esonerato da ogni conseguenza diretta ed indiretta.

GSM dovrà contrarre adeguata assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi suddetti per tutta la durata del rapporto.

11. DECADENZA, REVOCA E PENALI

GSM S.p.A. incorre nella decadenza della convenzione quando, previa diffida a provvedere nel termine dei 30 gg.:

- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
- compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione, e non rimossi in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- permetta l'utilizzo anche parziale o temporaneo dei posti auto sui quali eroga il servizio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione.

Salvo quanto sopra indicato in materia di decadenza e revoca, GSM S.p.A., ove non rispetti disposizioni di legge o regolamentari, ovvero violi disposizioni contenute nel presente contratto è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 250,00 a € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempimento od alla recidività.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione

dell'inadempimento, rispetto alla quale GSM S.p.A. avrà facoltà di presentare sue controdeduzioni entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della contestazione stessa che potrà avvenire anche tramite PEC.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione saranno notificate alla controparte in via amministrativa.

L'ammontare della penale dovrà essere versato al Comune mediante Conto Corrente intestato alla Tesoreria Comunale, entro 30 giorni (trenta) dalla data di notifica alla stessa GSM S.p.A., pena la revoca dell'affidamento del servizio.

12. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto a totale carico di GSM (escludendo le attività di rilascio degli abbonamenti di cui all'art. 9) , che vi dovrà provvedere attraverso la propria organizzazione tecnica e amministrativa, anche mediante l'apporto di terzi, con la massima scrupolosità ed ogni cautela necessaria per la salvaguardia degli interessi e dell'immagine del Comune di San Michele al Tagliamento ed osservando tutte le norme, la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

13. FORO COMPETENTE

Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, sarà competente il foro di Pordenone.

14. REGISTRAZIONE

Trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A. è fatto obbligo di registrazione nel solo caso d'uso, ex art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso Decreto si richiede all'atto della registrazione del presente atto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, compreso e sottoscritto li.....

Per il comune di

Per

SAN MICHELE AL TAG.TO

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Antonio Consorti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 18/05/2021 13:00:02

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 18/05/2021 12:35:58

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437